

## TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Lettera del prefetto del real palazzo, e sorteggio di una deputazione a S. M. pel 1° giorno dell'anno. = Annunzio d'interrogazione del deputato Serra Luigi sulle ferrovie sarde. = Seguito della discussione dello schema di legge per il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale — Discorso riassuntivo del relatore Bargoni in risposta agli opposenti ed ai proponenti vari controprogetti — Spiegazioni personali dei deputati Crispi e La Cava — Reiezione dei voti motivati dai deputati Castiglia e Pianciani — Dichiarazione del deputato Ferraris sulla sua controproposta — Votazione nominale e reiezione del suo controprogetto — Il controprogetto del deputato Castiglia è ritirato, e quello del deputato Alvisi è respinto — Voto motivato dal deputato Giacomelli e da altri per la presentazione di altro schema di legge, e dichiarazione del ministro per l'interno — È approvato.

La seduta è aperta al tocco.

**MISSARI G.**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

**BERTEA**, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

12,406. Alcuni emigrati romani residenti in Milano inviano una petizione con oggetto conforme a quella segnata col numero 12,396 diretta ad ottenere dal Parlamento che coi più efficaci mezzi voglia provvedere che non venga data esecuzione alla nuova sentenza capitale emanata dal tribunale romano.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La petizione 12,406 si riferisce al medesimo oggetto di un'altra petizione che venne dalla Camera inviata al ministro degli affari esteri; gli sarà quindi trasmessa anche questa.

Per motivi di salute il deputato Farini chiede un congedo di sei giorni; il deputato Cafisi di quaranta.

(Sono accordati.)

Il prefetto del Palazzo annunzia alla Camera che venerdì, primo giorno del nuovo anno, alle nove del mattino, nel grande appartamento del regio palazzo, Sua Maestà il Re riceverà il presidente ed una deputazione della Camera elettiva del regno.

Secondo la consuetudine si procederà all'estrazione a sorte dei nomi dei deputati che dovranno comporre la deputazione che si recherà in questa occorrenza a compiere S. M. il Re.

(Segue il sorteggio.)

La deputazione sarà composta dei signori deputati: Amaduri, De Boni, Ricasoli Vincenzo, Fogazzaro,

Costa Antonio, Salvoni, Castagnola, Rogadeo, Fambri, Fossa, Civinini e Toscanelli.

Supplenti: Paulucci, Piolti de' Bianchi, Ferracciù e Polti.

L'onorevole Luigi Serra desidera di rivolgere un'interrogazione al signor ministro dei lavori pubblici intorno all'esecuzione della convenzione sulle ferrovie della Sardegna.

Quando interverrà alla seduta l'onorevole ministro dei lavori pubblici, gli domanderò se e quando intenda rispondere a quest'interrogazione.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE E SUGLI UFFICI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sopra il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, e l'istituzione di uffizi finanziari provinciali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

**BARGONI**, relatore. Signori, non mai come ora mi parve difficile l'ufficio di relatore.

Per una parte mi stringe il timore di non potere, per involontaria dimenticanza, rispondere a tutte le questioni che furono indirizzate alla Commissione, e che ancora non hanno avuta risposta; per altra parte mi punge il dubbio di dovere, mio malgrado, replicare cose già dette da altri.

Poi la legge che io debbo difendere è stata combattuta da campioni valenti, e più lungamente di me esercitati in questo difficile arringò.

Poi la politica è venuta anch'essa, come d'altronde era inevitabile in un'Assemblea di uomini politici, a rendere più ampia e più acerba la discussione.

Invano l'onorevole Alvisi, invano l'onorevole Ranalli e qualche altro oratore invocarono che le questioni politiche fossero in questa occasione messe in disparte.

Non l'onorevole Correnti, come sembrava supporre ieri l'onorevole Ferraris, ma l'onorevole Guerzoni primo le raccolse, con tutto l'impeto della sua eloquenza, e dopo di lui, e più duramente di lui, altri venne ad agitarle al vostro cospetto, gettando quasi un guanto di sfida al Ministero, a tutte le frazioni della maggioranza, a quanti hanno votate le leggi finanziarie che vennero elaborate in questa Sessione parlamentare. Io però non raccoglierò quel guanto; non lo raccoglierò almeno oggi; e della politica dirò appena quel tanto che basti alla legittima mia difesa personale.

L'onorevole Pianciani, maravigliandosi di non trovare nel progetto ciò che egli credeva dovesse esservi con aspetto di riforme più radicali, rendeva assai più viva quella sua meraviglia, dichiarando che ben altro egli si aspettava da un relatore, il quale delle riforme aveva fatto condizione del suo appoggio, del suo sostegno al Ministero.

L'onorevole Ferraris, con diversa circonlocuzione, ripeté ieri questa stessa frase; pure io non l'avrei probabilmente raccolta, tanto mi è duro il dover occupare la Camera di questioni personali. Ma un altro oratore diede a quella frase un'assai più grave amplificazione. Con un'ingrata analisi politica e col corredo di una storia politico-parlamentare tutta sua, egli in sostanza mi ha provocato ad uscire dal silenzio. Io però non farò pettegole rettificazioni di date o di fatti, ma mi limiterò puramente ad alcune brevi dichiarazioni.

Mandato da elettori della provincia di Palermo, ai quali serberò sempre riconoscenza, a sedere nel 1863 per la prima volta in Parlamento, presi posto in mezzo a quella parte politica per la quale io già militavo nel giornalismo; andai, cioè, a sedermi alla sinistra, chè allora la si chiamava sinistra, senza bisogno di correggersi, come fece ieri il deputato Ferraris, dandole il nome più generico e più vasto di Opposizione.

Però sin d'allora in seno alla sinistra si notavano due tendenze alquanto diverse; vi era una sinistra propriamente detta e vi era una così detta sinistra moderata.

Io appartenni, non è un mistero, a questa seconda parte.

In parecchie occasioni abbastanza solenni, in parecchie votazioni abbastanza importanti, quelle due tendenze andarono via via sempre più manifestandosi; però una vera scissura non accadde che all'epoca del voto, cui io presi parte, per il trasferimento della capitale.

Quel voto ebbe le sue conseguenze nelle successive

condizioni di vita di una importante frazione parlamentare. Tuttavia io credetti che altre e diverse e maggiori avrebbero potuto essere le conseguenze di quel voto rispetto all'attitudine di tutti i partiti. Ma mi avvidi che mi era ingannato, e dovendo credere che non i molti, ma io fossi nell'errore, rimasi al mio posto.

Venne poscia la guerra; e la guerra, comunque condotta, cancellò Villafranca, e ci diede Mantova e la Venezia. Allora sì, io credetti venuto il momento che dovesse compiersi un vero rinnovamento nella condizione dei partiti; allora mi parve che le condizioni interne del paese dovessero esercitare un'influenza diretta anche su quelle del Parlamento: mi parve, cioè, che un paese il quale non aveva più lo straniero accampato in casa, un paese il quale era sottratto all'incubo d'una necessità sacra, doverosa, permanente, di una guerra da farsi dall'oggi al domani, dovesse modificare grandemente la sua politica interna quando quell'incubo gli era tolto di dosso. Penetrato da quest'idea, io la svolsi dinanzi agli odierni miei elettori prima di ritornare alla Camera; ma del mio scritto non citerò nemmeno una sillaba, perchè mi parrebbe ridicolo il venire citando me stesso a difesa delle mie parole.

Debbo dire piuttosto che quell'idea aveva fatto cammino anche nell'animo di altri nostri colleghi e che non mancarono fra noi le occasioni di manifestarci a vicenda le nostre convinzioni. Alcuni, come me, appartenevano a sinistra; altri appartenevano a destra; tutti ci trovammo concordi (e se questo fu errore di giudizio, consideratelo pure errore, lasciando a noi la convinzione di essere nel vero), eravamo concordi, dico, nel ritenere che i partiti ai quali avevamo appartenuto avessero una soverchia tenacità nel conservare le proprie tradizioni storiche, nel mantenere le proprie abitudini inerenti alla originaria loro costituzione, o relative allo svolgimento della loro azione nel Parlamento.

Ora, in questa dissonanza di pensamenti coi nostri antichi amici, qual era, quale doveva essere la nostra condotta? O rimanere rispettivamente ai nostri posti e dare forse tutti i giorni spettacolo, se non di ribellione, d'indisciplina e di dissidenza, oppure ritirarci a formare un nuovo gruppo e prendere gli atteggiamenti di partito nuovo. Mi pare che non la ragione politica, ma la semplice onestà bastava a dettare la nostra risoluzione.

E questa risoluzione noi l'abbiamo francamente seguita; non ostante l'opposizione che incontrò da tutti i lati. Essa però non significava l'orgogliosa pretesione di sedere arbitri fra i due grossi partiti del Parlamento; significava solamente il desiderio di andare noi e di provocare altri a porsi alla ricerca di una nuova maggioranza. Adottato questo partito, noi gli rimanemmo fedeli.

Il 22 dicembre, come ci veniva rinfacciato l'altro

giorno, noi votammo coll'Opposizione. E sta bene. Bastava che una sola delle nostre libertà costituzionali sembrasse a noi anche di lontano minacciata, perchè noi protestassimo col nostro voto contro quel pericolo, contro quella minaccia.

Il voto del 22 dicembre non condusse che una crisi parziale. È vero anche questo. Ma dopo quella crisi noi vedemmo ricomparire il Gabinetto contando nel suo seno uno dei veterani delle battaglie della libertà in Piemonte, un uomo nel quale gli stessi oppositori credo che riconobbero un carattere di garanzia. Inoltre noi vedemmo ricomparire il Gabinetto con un programma di riordinamento finanziario ed amministrativo.

Lo svolgimento di quel programma in tanta aspettazione del paese, in tanta difficoltà della situazione finanziaria, in tanto desiderio di migliorata amministrazione parve a noi che meritasse tutto il nostro appoggio, tutto il nostro sostegno.

Ma, o signori, mettendoci su questa via, noi tutti i nostri passi li abbiamo fatti alla chiara luce del giorno. La nostra condotta non conobbe mai altre vie, se non quelle che sono tracciate in Parlamento. Le nostre condizioni, se piace chiamare condizioni il risultato della libera discussione parlamentare, noi non le abbiamo indicate che qui. Non abbiamo mai fatto intimidazioni; non abbiamo mai fatto dedizioni. L'onorevole ministro delle finanze lo constatava egli stesso l'altro giorno, ed io ne lo ringrazio.

Certo è tuttavia che questa condotta ci mise in una situazione difficile. Non ci mancarono accuse; la sincerità della condotta stessa fu messa in dubbio: e lo so. Fummo trascinati a ludibrio su per le colonne di certi giornali, a cui la passione di parte fece velo al giudizio; in una parola fummo calunniati.

Ebbene, che importa? La coscienza d'uomini politici e la coscienza d'uomini privati, che per tutti deve essere tutt'una, ci ha dato conforti che bastano a compensarci di qualunque maligna insinuazione. (*Benissimo!*)

Ma dunque, ci si dirà, vi sta bene il nome di *soddisfatti*. — Signori, quando l'altro giorno l'amara, la crudele ironia di questa parola è venuta da quei banchi, e con dolore, oh! non lo dissimulo, no, con vivo dolore l'ho veduta accogliere dal riso di approvazione di quelli che stavano intorno all'oratore, oh! allora mi sono ripiegato un istante sopra me stesso; ma poi ho finito per mandare alla mia volta un sorriso di compassione verso chi credeva potere di quella parola servirsi come di un argomento di offesa contro i voluti avversari.

Ma, in nome di Dio! (*Con calore*) chi può dare o ricevere il nome di soddisfatto in questa nostra Italia, quando il nostro credito va sì lentamente rialzandosi, quando fino gli stessi nostri studi sono in decadenza, quando le condizioni economiche sono così diverse da

quelle che abbiamo diritto di desiderare, quando un vessillo straniero, sia pure di potenza amica, sventola ancora su terra italiana, quando il papato si circonda ancora di attribuzioni sovrane e di patiboli in Roma? Almeno la carità di patria insegnasse un linguaggio più giusto ai nostri avversari! (*Bravo! Benissimo! — Vivi segni di approvazione a destra e al centro*)

Ora vengo alla legge.

Debbo anzitutto premettere una dichiarazione. Alcuni incidenti occorsi in questa discussione mi obbligano a farla. È inevitabile che io debba raccogliere obiezioni che sono venute da diverse parti, per bocca di diversi oratori; ora vi prego di permettermi che mi sia lecito di citarne i nomi quante volte mi riesca opportuno, senza preoccuparmi di constatare, ciò che d'altronde non potrei fare, se egli lo siano assenti o presenti.

Certo, io non farò mai questioni personali; ad ogni modo non sarà questo mai il mio proposito; ma ho bisogno di avere l'animo sgombro dal timore che si possa credere che io voglia fare speciali allusioni agli assenti, perchè sono tali. D'altronde la momentanea assenza di qualche accusatore non deve chiudere la parola al difensore davanti al vostro cospetto.

*Voci.* È giustissimo!

**BARGONI, relatore.** Ricorderete, o signori, che all'aprirsi di questa discussione io aveva creduto debito mio di dichiarare la parte modesta da me avuta in seno alla Commissione e la parte grandissima che gli egregi miei colleghi avevano sostenuta nella elaborazione di questo progetto studiato diligentemente, studiato, mi perdonino gli onorevoli La Porta e Ferraris di ripetere una frase a loro sgradita, con lungo amore. In verità, durante la discussione più d'una volta io quasi mi sono sentito trascinato a pentirmi di quella dichiarazione fatta in sul principio; imperocchè, se fosse vero che il nostro progetto di legge realmente sia venuto al mondo in uno stato così infelice, così sciagurato, come mi pare quasi che sia stato detto, dovrei avere desiderio che piuttosto ne cadesse su me solo la colpa che sugli uomini egregi che vi hanno collaborato.

Ma questo pentimento si è fatto più grave ancora, quando ho udito muoversi contro il progetto delle accuse che, riassumendole, si convertono in quella che credo, per una legge, capitalissima, vale a dire l'accusa dell'oscurità, della incomprendibilità.

E invero, quando ho udito l'onorevole La Porta, di cui tutti conoscono l'acuto e brillante ingegno, venire dichiarando che non aveva scoperto nè il punto di partenza, nè il concetto informatore, nè l'obbiettivo stesso della legge, e colle argomentazioni da lui svolte rendermi accorto che egli non aveva afferrato nè il congegno dell'amministrazione centrale distinta, nè le disposizioni da noi introdotte relativamente agli ispettori, nè, come egli confessava, la portata delle intendenze; quando ho udito l'onorevole Pianciani, la

cui alta intelligenza è pari alla facondia oratoria, venirmi a parlare delle amministrazioni centrali in modo da dimostrarmi di non averne neppur egli inteso la natura, e venirmi facendo intorno alle direzioni compartimentali tali equivoci e tali confusioni che in verità mi pareva che dinanzi alla nostra legge non avrebbero potuto nascere mai; quando ho udito l'onorevole Lacava, il quale alla dottrina congiunge la pratica dei pubblici uffici, mostrare alla sua volta di non aver inteso la istituzione delle ispezioni; quando finalmente ho udito l'onorevole Guerzoni, al cui brillante ingegno risponde la tribunizia parola, dichiarare solennemente che egli non aveva trovato nella legge nè decentramento, nè riforme, nè progresso, nè riordinamento dell'amministrazione centrale, nè riordinamento dell'amministrazione provinciale, nè felice mutamento di servizi finanziari; in verità dovetti per un istante temere che, malgrado tutto il buon volere e tutta la intelligente solerzia dei membri della Commissione che mi furono consiglieri, ed aiutatori diretti persino nel formulare gli articoli, si fosse, per cagione mia, per qualche mio madornale sproposito, ingenerata nella legge una mostruosa imperfezione od una confusione tale da rendere impossibile di afferrarne la portata.

Se non che, per una parte ho riflettuto che l'errore sarebbe stato avvertito dagli egregi colleghi che mi aiutarono; d'altra parte ho veduto che gli oratori i quali parlarono in difesa della legge, ed ai quali a nome della Commissione ho debito di porgere i più ampi ringraziamenti, mostrarono che non era poi tanto difficile l'afferrarne interamente il concetto, il riconoscerne l'obbiettivo e il congegno, il valutare il vero valore delle singole disposizioni.

Venendo ora alle accuse generali che furono fatte intorno alla legge, voi avete udito come non si mancò di chiamarla dagli uni un fatale disinganno, dagli altri un'amara delusione, da altri ancora una mistificazione. Altri l'accusarono di mettere tutto a soqquadro, altri di aumentare il malcontento, altri di turbare l'andamento amministrativo generale dello Stato. Che più? L'onorevole Pianciani vi ha detto perfino che farebbe fuggire i capitali.

Ora, davanti a queste accuse, che in gran parte furono ribattute dagli oratori che parlarono in difesa della legge, voi dovete permettermi che io non mi difenda. Se, per isgombrare dall'animo di chi mi ascolta il timore che quelle accuse avessero un fondamento, ci fosse ancora il bisogno di una mia parola, certamente io dovrei considerare la legge già bella e spacciata a quest'ora, mentre invece sono convinto più che mai che essa merita la vostra approvazione.

Queste accuse generali si risolvono, non dispiaccia la parola un po' scortese, si risolvono in altrettante esagerazioni; ed io non ho potuto che considerarle come tali, quando ho visto che alcuni degli stessi oppositori hanno poi finito per accettare o due o più

parti della legge medesima, e che altri non trascesero a condannarla con quello stesso vigore con cui i primi l'avevano attaccata.

Discendo piuttosto alle accuse più speciali e più concrete, di cui essa fu fatta segno; e non raccolgo in mezzo a queste nè le censure temprate a forma di epigrammi, nè le lodi foggiate a punta di ironia. Io vorrei confessarlo; io ho quasi creduto che l'acerbità di questi frizzi e di queste ironie avesse il suo significato nella ricordanza dell'antica amicizia politica e nel dispiacere della separazione avvenuta. In questo caso, lungi dal vendicarmi, io non ho da far altro che confessare agli oppositori, se ciò può loro piacere, che ho sentito dove i loro colpi andavano a ferire.

Ritorno alle accuse.

La prima di tutte si è che la legge manca della sua vera base e che assolutamente bisogna farle precedere la riforma della legge comunale e provinciale; conseguentemente essa consiste nell'eccezione pregiudiziale.

Io confesso che fino a due giorni addietro ho avuto l'ingenuità di credere che non fosse più possibile ad alcuno il sostenere la eccezione pregiudiziale. Non che io credessi che le ragioni, a mio parere inconfutabili, addotte dall'onorevole Correnti contro la pregiudiziale avessero persuaso interamente tutti; ma più che le argomentazioni sue, ho creduto che dovessero anche sugli oppositori far peso le dichiarazioni formali e solenni fatte dal ministro dell'interno, il quale esplicitamente ha dichiarato gl'inconvenienti dell'odierno stato di cose, ed ha soggiunto esservi necessità, ma non solo necessità, esservi urgenza di porvi riparo. Se queste dichiarazioni fossero venute dalla Commissione, o da un banco qualsiasi della Camera, capisco che esse avrebbero potuto essere discutibili; ma quando vengono dal Governo, quando chi ha in mano tutti i giorni, tutte le ore, tutti i momenti, i congegni diversi dell'amministrazione, vi dice: la macchina è guasta, bisogna ripararla, bisogna farlo subito, in verità non so come questo non debba essere considerato quasi come un fatto che metta la Camera in mora, e che la debba persuadere essere indispensabile il venire immediatamente a dar mano a questa legge per dotarne l'amministrazione dello Stato.

Diversamente parve però agli onorevoli Oliva e Ferraris: l'onorevole Oliva si è compiaciuto, a differenza di altri oratori, di dichiarare ripetutamente che la pregiudiziale sostenuta da lui e dai suoi amici non è per niente affatto la negazione della legge che noi stiamo discutendo; che essa serve a farla differire, ma non la elimina nè la esclude.

Da alcune parti del discorso dell'onorevole Oliva, che io non ho più avuto agio di rileggere, e che forse potrei aver male afferrato, mi è parso tuttavia che egli cadesse nello stesso equivoco, nel quale era caduto, alcuni giorni prima, l'onorevole Alfieri, quando gli era sembrato che noi avessimo la convinzione che

con questa legge si riparava a tutti i mali, a tutti gli inconvenienti che si lamentano, a tutto il malcontento del paese; ma, o signori, questa non è mai stata l'intenzione della Commissione, e l'onorevole mio amico Correnti l'ha già ripetutamente dichiarato. Noi crediamo che questa legge porrà riparo a mali gravi, torrà di mezzo inconvenienti gravissimi, ma non abbiamo mai sognato di portarvela innanzi come una panacea universale.

L'onorevole Oliva ha inoltre reso omaggio al desiderio manifestato dalla Commissione, relativamente alla riforma della legge comunale e provinciale, e parmi che egli abbia in ispecial modo constatato come questi desideri siano particolarmente divisi dal relatore della Commissione; ma egli ha poi creduto di dare una straordinaria importanza a non so quale contraddizione che gli parve rilevare, riguardo alla estensione di questi desideri nel modo con cui dal Ministero furono sviluppati, in contrapposto al modo con cui furono espressi dalla Commissione.

In verità, io non ho avuto campo d'accorgermi di questa contraddizione, e ne dico subito il perchè. Ad una cosa sola io ho badato, e mi premeva di badare; ho badato cioè soltanto all'impegno preso dal Governo (e questo mi pare sia stato formalmente preso) di presentare modificazioni alla legge provinciale e comunale. Dico che questo mi è bastato, perchè so benissimo, come sa ognuno di noi, che, quand'anche per avventura (e qui prego il Ministero di credere che faccio soltanto un'ipotesi e non intendo di fare un'allusione), quand'anche per avventura il Ministero venisse a proporci una sola modificazione, la più insignificante di tutte le modificazioni possibili alla legge provinciale e comunale, questo sarebbe sufficiente per rendere il Parlamento padrone assoluto dell'intera materia e per autorizzarlo a rifare, se gli piacesse, da capo a fondo la legge comunale e provinciale.

Questo completo rifacimento della legge comunale e provinciale è quello che sta nei desideri dell'onorevole Ferraris e degli amici suoi, a nome dei quali egli ha parlato. Io non voglio essere ingiusto con lui, come altri lo fu verso la Commissione; non gli dirò che egli esageri la portata dell'influenza che può avere una riforma della legge comunale e provinciale; io, che le sono tanto amico, non gli dirò che questa riforma debba essere considerata come il rimedio a tutti i mali: tutto questo io non lo dirò certamente, dappoi- chè egli stesso ha suggeriti altri provvedimenti sui quali qui non è occasione di parlare.

Ma quello che posso dirgli si è che la Commissione sperava che da lui ci venisse detta qualche cosa di più. Io sono pronto a dargli perfettamente ragione in tutto ciò che egli ha detto relativamente al debito che incombe, in un Parlamento, all'Opposizione; io riconosco con lui che l'Opposizione compie il suo ufficio costituzionale tutte le volte che, in conformità delle

proprie idee, svolge le sue censure contro il progetto che le sta dinanzi; sono d'accordo con lui nel riconoscere che nessuno ha il diritto di pretendere che l'Opposizione contrapponga progetti a progetti. Tuttavia, quando, non per rispondere alle esigenze che sarebbero eccessive di altri partiti, ma, per rispondere all'aspettazione del paese il quale da tutti i suoi rappresentanti vuole qualche cosa di più che sterili voti, l'Opposizione sente essa stessa la necessità di scendere in campo armata di controprogetti, quando contrappone le proposte sue a quelle del Governo e di altri partiti, allora io credo che comincia un tal quale diritto anche negli altri di domandarle un completo sviluppo delle sue idee.

Che cosa ha fatto invece l'onorevole Ferraris? Egli ha svolto alcuni dei principii sui quali sarebbe basato il controprogetto suo e dei suoi amici; ma non ci ha mostrato come la sua riforma non fosse elaborata in guisa da allontanare indefinitamente la nostra; non ci ha mostrato come dessa avrebbe condotto ad una più sensibile semplicizzazione del meccanismo amministrativo; non ci ha mostrato come essa rendesse assolutamente incompatibili alcune parti della nostra legge; non ci ha mostrato quali disposizioni, effettuata la riforma della legge comunale e provinciale, egli ed i suoi amici avrebbero sostituite a quelle che noi vi proponiamo e che sono oggetto di questa discussione.

E perchè non ce le ha mostrate? Per una parte (e qui non gliene faccio una colpa, ma constato semplicemente un fatto), per una parte gli è mancato il tempo di sviluppare la materia dei ricorsi, la quale senza dubbio poteva considerarsi come avente una attinenza diretta col nostro progetto; per un'altra parte egli, o non ha voluto, o gli è mancato ugualmente il tempo di spiegarci gli articoli 14 e 15 del suo controprogetto, articoli i quali contengono il passaggio di certi servizi dallo Stato alle provincie ed ai comuni, materia anche questa capace di esercitare una diretta influenza sul nostro disegno di legge.

Che le provincie ed i comuni si costituiscano piuttosto in un modo che in un altro, è senza dubbio un grande ed interessante problema economico e sociale; che nelle provincie e nei comuni vi debba o non vi debba essere un dato grado di ingerenza o di tutela governativa, è un problema che si rannoda interamente ai grandi interessi dello Stato e che si traduce in un vero problema di libertà.

Per conseguenza, se io posso aver udito con molto piacere che cosa vuol fare l'onorevole Ferraris dei comuni aventi una popolazione al disotto di due mila abitanti; se posso aver udito con piacere l'onorevole Ferraris rivendicare le origini storiche o la formazione, per così dire, tradizionale dei comuni, ammettendo però che qualche centinaio di questi comuni hanno bisogno di andar oggi alla ricerca delle vere loro condi-

zioni topografiche e naturali; se posso aver udito con piacere che il presidente del Consiglio comunale sarà di volta in volta eletto; se posso ugualmente aver udito con piacere che il sindaco dovrà essere eletto a suffragio diretto degli elettori (tutte cose che hanno la loro importanza, e sopra alcune delle quali, sulla prima e sull'ultima specialmente, io mi permetto di fare le mie più abbondanti riserve); io però avrei anche desiderato che egli ci avesse sviluppata questa questione della ingerenza governativa e del trapasso di certi servizi dallo Stato alle provincie e dallo Stato ai comuni; avrei desiderato che egli sviluppasse le conseguenze di questi due principii nel modo che egli le avrebbe intese; avrei desiderato che ci avesse dimostrato se, applicandoli nel modo che egli amava di applicarli e che noi non conosciamo, ne sarebbe venuta l'abolizione di qualche amministrazione centrale o delle prefetture o delle intendenze, o quella di qualsiasi altro subcentro intermedio.

Io credo che questo era assolutamente indispensabile, e mi duole di non averlo trovato nel suo discorso. Me ne duole tanto più, in quanto che nessuno può disconoscere quanto questa materia sia ardua, difficile, importante.

Le parole stesse che eloquentemente ha dette a più riprese l'onorevole Ferraris intorno alla legge comunale e provinciale, vi dimostrano, o signori, come questa abbia bisogno di molti pensieri, di molti studi; come essa si riannodi a problemi naturali, a problemi storici, a problemi sociali; come non basta che essa sia presentata dal Governo, e sia discussa nel Parlamento, ma abbia bisogno di trovare la sua base nel concorso di tutte le forze sociali.

Noi invece abbiamo davanti una legge più modesta, è vero; è un congegno, quasi diremmo, tecnico, per la buona amministrazione dello Stato; ma intanto è una legge che si può faré subito; è una legge cercata dalla necessità al Governo; è una legge data dal Governo, che può essere col mezzo del Parlamento e del Governo prestamente attuata; è una legge la quale risponde a dei bisogni sentiti, a delle urgenze confessate; ed io domando come si possa respingerla con una questione pregiudiziale.

Del resto, stando nel terreno su cui la Commissione si è collocata, credo che noi siamo nel campo il più regolare, il più legale.

È piaciuto all'onorevole Mellana di credere il contrario; ma io, che sono in Parlamento da assai meno anni di lui, ho sempre veduto, almeno nella maggior parte dei casi, che il Ministero suole accettare, come ha fatto ora, che la discussione si apra sui controprogetti delle Commissioni, riservandosi però di proporre quegli emendamenti che crede opportuni.

Un'altra cosa non è piaciuta all'onorevole Mellana, ed è che questa legge, invece di chiamarsi legge

Cantelli o legge Cambray-Digny, sia chiamata legge Bargoni. Dopo che col suo fatidico accento egli prometteva la più grande impopolarità agli autori di questa legge, io debbo per conto mio ringraziarlo del desiderio ch'egli ha manifestato. Del resto la fortuna dei nomi è molto capricciosa; e l'onorevole Mellana e la Camera ricorderanno per quale strana anomalia, qui, in questo Parlamento, una legge di repressione ebbe ad assumere il nome di un caldo ed illustre patriotta, la cui vita fu un'intera battaglia contro le repressioni dell'azione e del pensiero. (*Benissimo!*)

Ora vengo a parlare delle obiezioni state fatte contro le due prime parti della legge.

L'onorevole Alvisi deplorava che in questa legge non fosse compenetrata quella sulla responsabilità ministeriale. Egli lo deplorava tanto più gravemente, in quanto che, citando due articoli della Costituzione belga, gli era sfuggito che precisamente quei due articoli sono quasi testualmente tradotti nello Statuto italiano. Ad ogni modo mi preme fargli osservare che la legge sulla responsabilità ministeriale è una legge che ha un carattere eminentemente politico, e che non si adagiava alle proporzioni di questa legge che è d'indole amministrativa.

La stessa osservazione colpisce, senza che io me ne occupi altrimenti, alcuni desiderii a questo proposito espressi anche dall'onorevole Mellana, il quale per alcuni si gittava perfino nelle regioni di più alte questioni costituzionali. Io mi occuperò dunque soltanto delle eccezioni relative in modo diretto a queste due prime parti della legge, cominciando appunto da quelle dell'onorevole Mellana.

L'onorevole Mellana cominciò col trovare che noi non abbiamo creata l'uniformità nei Ministeri. Ora, signori, noi abbiamo creata l'uniformità dei gradi, degli stipendi e delle norme per la formazione dei singoli uffici; ma non ci siamo nemmeno sognati di creare l'uniformità dei Ministeri. Avremmo creduto, facendolo, di commettere un gravissimo errore; ed in pratica ecco che cosa sarebbe avvenuto.

Perchè nel Ministero dell'interno, per esempio, non è possibile introdurre una direzione tecnica, noi avremmo dovuto negarla anche al Ministero della marina. Perchè, secondo il nostro concetto, le amministrazioni centrali distinte sono indispensabili nel Ministero delle finanze, noi avremmo dovuto imporle al Ministero di agricoltura e commercio. Evidentemente l'errore non avrebbe potuto essere più grave. Certo dappertutto ove saranno direzioni tecniche, dappertutto ove saranno amministrazioni centrali distinte, dovranno le une e le altre essere stabilite con norme rispettivamente uguali, ma il creare la completa uniformità dei Ministeri sarebbe stato, lo ripeto per la terza volta, un imperdonabile errore.

Un'altra accusa ci ha fatta l'onorevole Mellana.

Egli ci ha detto: non avete toccato al Ministero della guerra; la Commissione non ha osato accostarsi a quell'arca santa, come egli l'ha chiamato.

Ma l'onorevole Mellana non aveva che a guardare gli emendamenti proposti dal Ministero e si sarebbe accorto che esso, a quanto pare, ha ritenuto che l'arca santa gliela abbiamo toccata anche troppo.

Parimente l'onorevole Mellana (ma qui temo non aver capito bene le sue idee) mi è sembrato che, parlando dell'incompatibilità di certi uffici conservati dai ministri, mentre e nonostante che sono ministri, non abbia tenuto conto dell'esistenza della legge sui cumuli. Ma egli poi ci ha chiesto qualche cosa di più, ci ha chiesto la creazione del Ministero del Tesoro e del bilancio.

L'idea di questo Ministero io l'ho sentita per la prima volta manifestare dentro la Camera, se non erro, parecchi anni or sono, dall'onorevole Minghetti; fuori del Parlamento ebbi occasione di leggere molto di quello che se ne è detto; ed io non le sono avverso. Ma quanto alla vostra Commissione, la quale non aveva creduto di introdurre un articolo relativo al numero ed alle attribuzioni dei Ministeri, per le ragioni dette nella relazione, e la quale poi l'accòlse quando il non farlo avrebbe potuto parere un minor zelo verso le prerogative del potere legislativo, egli è certo che essa non avrebbe pensato ad introdurre qui la creazione del Ministero del Tesoro e del bilancio. Se l'avesse fatto, allora sì che qualcuno sarebbe sorto a gridare: ecco i signori della Commissione vogliono imporci il Ministero del Tesoro e del bilancio. E perchè? Perchè era anche questa un'istituzione del primo regno d'Italia. (*Segni di assenso a destra*)

Un'accusa molto più grave ci avrebbe fatta, se fosse fondata, l'onorevole Mellana. Sarebbe quella dell'aver noi perduto il tempo a parlare degli impiegati, dei loro stipendi e dei loro uffici, senza esserci menomamente occupati delle piante organiche, abbandonando queste esclusivamente all'arbitrio del Ministero. L'onorevole Mellana aveva certamente presenti i soli due primi titoli della legge, e si è dimenticato di osservare le disposizioni transitorie, dove l'articolo 112 esplicitamente dice:

« Tutte le piante organiche dei Ministeri, delle amministrazioni centrali distinte, delle prefetture, delle intendenze e delle delegazioni governative saranno, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, stabilite con decreto reale e sottoposte al Parlamento mediante apposita appendice (*non al bilancio 1870*) al bilancio dell'anno 1869. »

Eppure quest'articolo è sfuggito anche all'onorevole Rattazzi, il quale ieri parimente deplorava la mancanza di queste piante, e la mancanza di tabelle che potessero illuminare la Camera intorno a questa materia.

La Commissione ha creduto che questa materia non dovesse in alcun modo essere sottratta al Parlamento. Con disposizioni di massima essa ha stabilito che sem-

pre tutti gli anni le piante organiche debbano essere presentate in appendice al bilancio; ma in questa prima attuazione della riforma ha voluto che fossero presentate entro i tre mesi. Ha poi creduto che il presentarle dovesse competere al Ministero, perchè nessuno meglio di lui può avere gli elementi perarle.

L'onorevole Rattazzi ci ricordava che una Commissione ministeriale, la quale aveva elaborato un progetto press'a poco di questa natura, aveva invece fatto un lavoro più ampio e più completo, ed aveva persino pubblicate le tabelle degli uffici che si sopprimevano, e le piante degli uffici che si andavano ad istituire.

Io credo che la memoria abbia assistito male l'onorevole Rattazzi. Io possiedo quel progetto di legge, che non fu mai presentato al Parlamento per le ragioni che egli stesso ha addotte, ed in esso era detto all'articolo 27: « Al bilancio dello Stato saranno unite le piante di ciascun Ministero e di ciascuna amministrazione ed ufficio, coll'indicazione del numero, del grado degli impiegati e dei rispettivi stipendi. » (*ilarità a destra*)

Inoltre quella Commissione ha pubblicato un grosso volume intitolato *Notizie raccolte per cura della Commissione istituita con decreto del ministro dell'interno*, ecc. In questo grosso volume sono raccolte molte notizie con pazientissima cura, mediante uno spoglio accurato delle leggi e dei regolamenti relativi ai servizi governativi. Ma, quanto alle piante degli uffici che si dovevano sopprimere od almeno di quegli uffici sui quali cadde il lavoro della Commissione, io debbo osservare due cose. La prima, che esse non poterono servire in molta parte agli studi della nostra Commissione, perchè molti cambiamenti da quell'epoca, cioè dal 1866 in poi, furono fatti; l'altra, che questo volume conteneva dei dati assai più inesatti di quello che non fosse ragionevole l'aspettarsi da una Commissione che aveva a sua disposizione tutti gli elementi che potevano fornire i Ministeri.

Mi basterà un esempio che vale per tutti, e lo chiarirò.

Una delle cose che più premeva alla vostra Commissione di conoscere, era la spesa che costano le sotto-prefetture. Coi bilanci alla mano era impossibile andare a rintracciare questa spesa; imperocchè tutti sapete che i sotto-prefetti, sieno di prima, sieno di seconda classe, fanno ruolo comune coi consiglieri di prefettura; così i segretari ed i sotto-segretari addetti alle sotto-prefetture fanno ruolo comune col personale di segreteria addetto alle prefetture. La Commissione ricorse allora con impazienza allo studio di questo volume, credendo di trovarvi questi dati; e che cosa ha trovato? Ha trovato che per le sotto-prefetture è qui stabilito in apposita tabella il costo della spesa media. Ora come base della spesa media delle sotto-prefetture è indicato lo stipendio del sotto-pre-

fetto nella cifra di lire 6000, mentre ognuno sa che i sotto-prefetti maggiormente pagati non percepiscono che 5000 lire.

Io domando, dopo un simile errore, qual grado di credibilità potessero avere gli altri dati contenuti in questo volume, soprattutto in seguito ai riscontri che andammo facendo, con non diverso risultato, anche intorno ad altre parti di esso.

L'onorevole Mellana, al quale ritorno, non ha risparmiato la creazione delle amministrazioni centrali distinte. Potrei dirgli che, da parte sua, lo prevedeva; ma, siccome egli si è riservato di parlarne diffusamente e di combatterle distesamente quando si verrà alla discussione degli articoli, così io userò verso di lui uguale riserva.

Ma io non posso dimenticare che di questa stessa materia si occuparono anche gli onorevoli Oliva e Ferraris.

L'onorevole Oliva mi pare che, al pari di altri oppositori, non ne abbia afferrato il concetto, inquantochè egli le ha ritenute come amministrazioni che debbono essere del tutto indipendenti dall'azione dei ministri. Noi abbiamo creduto che *distinta* non voglia dire *indipendente*, ma per di più abbiamo scritto che il direttore generale è sempre all'immediata dipendenza del ministro. Epperò quella facoltà nel ministro di avocare a sè, quando lo creda, ciò che sarebbe di attribuzione ordinaria delle amministrazioni centrali distinte, e della quale si è tanto ragionato, noi non l'abbiamo introdotta a correttivo di un'esagerata autonomia che si credesse avere noi data a quelle amministrazioni, ma l'abbiamo unicamente introdotta siccome un omaggio inevitabilmente necessario verso il principio della responsabilità ministeriale.

Del resto l'onorevole Oliva ha fatto a queste amministrazioni un'accusa la quale mi dovrebbe far credere che da molto tempo egli non abbia riletto il progetto di legge. Imperocchè egli è venuto enunciando un concetto, il quale precisamente in questa parte ha ricevuto anche dal canto nostro la più completa attuazione.

Mi pare che ei dicesse che bisognava « tirar fuori dalle latebre della burocrazia i capi d'ufficio, ed obbligarli a rispondere coi loro nomi. » Oggi come avvengano le cose, tutti lo sanno. Oggi i direttori delle grandi amministrazioni dello Stato firmano per il ministro, in modo che essi non hanno nessuna responsabilità legale, ed il ministro non può avere seriamente nessuna responsabilità morale, e si è venuti perfino, non so se si faccia ancora, ma consta a me che si è venuti perfino al punto di vedere decreti formulati in questa guisa: Il ministro, per esempio, delle finanze, sentito il direttore generale, per esempio, delle gabelle, decreta, ecc., e poi in fondo *per il ministro, il direttore generale*. Il quale era così proponente e deliberante al tempo stesso. (*ilarità*) Ora quest'abuso noi assoluta-

mente lo togliamo, e rivendichiamo anche per i direttori generali quella parte di responsabilità che spetta sempre a chi risponde col proprio nome in faccia al pubblico, e in faccia all'amministrazione dipendente, come in faccia al ministro sotto la cui immediata dipendenza si trova.

Lo stesso onorevole Oliva, raccogliendo accuse, che in questa parte con una desolante uniformità furono ripetute da molti, ci ha rimproverato di aver fatto non so quali transazioni col Ministero, rispetto specialmente alle ispezioni.

Ora, signori, io ho debito di dichiarare a nome della Commissione che questa materia delle ispezioni sulle quali realmente c'era dapprima un gravissimo dissenso col Ministero, mentre adesso non c'è che il dissenso che risulta dall'articolo che avete sott'occhio ne' suoi emendamenti, che questa materia, dico, fu ripresa ad esame dalla Commissione prima ancora che il Ministero facesse conoscere i suoi emendamenti.

La Commissione non aveva potuto dissimulare a sè stessa che gli articoli 8 e 17 del suo primo progetto, i quali davano genericamente la facoltà di fare ispezioni, erano stati soggetti ad un'interpretazione che conduceva ad un giudizio molto lontano dal vero pensiero della Commissione. Pareva, stando alla generalità del principio ivi accennato, che la Commissione non ammettesse le ispezioni come una funzione ordinaria di governo, ma le ammettesse soltanto come un provvedimento straordinario; pareva che la Commissione in genere non riconoscesse che l'ispezione deve farsi per tenere dietro, per constatare il regolare andamento dei pubblici servizi, onde impedire che tramodino, e così prevenire il male, ma che l'intendesse solamente nel senso di verificare le cause e gli autori e la estensione degli inconvenienti e del male, una volta che gli inconvenienti ed il male fossero avvenuti. Essendo ciò lontano dal suo pensiero, volle ripararvi coll'apposito capo delle ispezioni.

Diffatti i primi articoli di questo capo rispondono precisamente all'indicato concetto.

Rimane l'articolo ultimo del titolo secondo, ossia l'articolo 33 che fu appunto l'oggetto delle principali accuse.

Io credeva che su quest'articolo le spiegazioni date nella relazione dovessero bastare; ma, poichè non bastano, mi si permetta di ripetere qui press'a poco le stesse idee. Sarebbe difficile variare su questo tema le spiegazioni. Noi abbiamo incontrato esistenti per virtù di legge dei servizi nei quali l'azione del Governo non può esercitarsi mediante un solo impiegato; la legge esige che di fianco all'impiegato che agisce vi sia un impiegato che costantemente verifichi, e a quest'impiegato fu dato il nome d'ispettore; ma ognuno vede che altra è la funzione dell'ispettore che va in giro a verificare l'andamento dell'amministrazione, altra la funzione di questo impiegato che ri-



mane a fare questo riscontro, questo sindacato, questo controllo costante, permanente, imposto dalla legge.

Ora che cosa doveva accadere di questo personale ?

Non vi erano a suo riguardo che due vie da scegliere, o cambiarne il nome, o dire che veniva conservato non ostante quel nome. Il cambiare il nome è parso alla Commissione cosa assolutamente puerile; pure, se qualcuno preferisse questo sistema non credo che la Commissione avrebbe difficoltà di sostituire al nome d'ispettore quello di verificatore, di controllore, di sindacatore, quel nome insomma che rispondesse più direttamente alla natura delle operazioni che deve adempiere quell'impiegato.

La Commissione però ha ritenuto che si potesse, senza nuocere per nulla al proprio concetto fondamentale, stabilire che cotesti ispettori, i quali sono tali di nome, ma non di fatto, avessero a conservare il rispettivo nome e le rispettive attribuzioni.

Se poi nemmeno questa spiegazione fosse sufficiente, pregherò qualche altro mio collega di dare nella discussione degli articoli maggiori schiarimenti.

L'onorevole Ferraris, intorno a queste due parti della legge, si limitò ad un giudizio sintetico. Egli ha trovato che queste contengono « linee sfumate e varianti di una casuistica ministeriale; » ha trovato che vi è « distillata la responsabilità; » ha trovato finalmente che noi siamo scesi a particolarità regolamentari, fino al punto di abolire persino il sistema del carteggio d'ufficio.

Sulle linee sfumate e sulla responsabilità distillata, io risponderò quando dalla sintesi l'onorevole Ferraris si compiacerà, nella discussione degli articoli, di scendere all'analisi; ma io credo dover dichiarare che la Commissione è stata unanime sullo scrivere questi articoli; imperocchè essa ha veduto, è vero, che queste materie sono state oggetto di regolamenti, e fra gli altri, di quello del 1854, che contiene sotto questo aspetto delle disposizioni veramente preziose; ma ha pur veduto e saputo, per confessione di ministri e di ex-ministri, che queste disposizioni non furono osservate. Di qui la necessità di scriverle nella legge, perchè così la loro osservanza cadrà più direttamente sotto la sanzione del Parlamento.

Io ora dovrei passare alla parte più combattuta della legge, ma, se l'onorevole presidente me lo permette, prendo cinque minuti di riposo.

**PRESIDENTE.** Sono concessi cinque minuti di riposo.

**CRISPI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CRISPI.** Mi fu detto che nella mia assenza dalla Camera, l'onorevole relatore con tutte le forme parlamentari abbia accennato ad una legge che un genio maligno volle intitolare col mio nome. La Camera sa, lo sa il paese, che io non declino, nè ho mai declinato alcuna delle responsabilità che ho assunto durante la

mia vita politica. La Camera deve ricordare che quella legge non fu da me proposta, che essa fu scritta, redatta e votata all'unanimità dalla Commissione, della quale io faceva parte, e di cui, se non sbaglio, era presidente l'onorevole Pisanelli. Dirò anzi di più (e questo non è per declinare la mia parte di responsabilità), che la legge fu redatta dal Pisanelli e dal Guerrazzi. Soggiungerò infine che io ne fui nominato relatore dietro un ballottaggio.

Dopo questo, signori, se un genio tristo e maligno volle a quella legge apporre il mio nome, e fu apposto dopo averla combattuta alla Camera, e dopo essersi detto di aver amato la libertà più di me, quantunque poscia abbia fatta una tal ritirata da avermi lasciato troppo innanzi nella via della libertà, non credo che questo si possa portare ad esempio per dire che l'uomo il quale ha combattuto sempre per la causa della libertà...

*Voci.* No! Non fu detto!

**BARGONI, relatore.** Ma se non l'ho detto.

**CRISPI...** possa per un istante aver mancato a quei doveri, dai quali ogni patriotta deve ritenersi stretto... (*Mormorio a destra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Crispi, permetta un momento. Siccome ella non era presente, io mi credo in dovere di assicurarla che l'onorevole relatore non ha proferito parola veruna di censura a carico suo; anzi proferì parole di lode. Questa è la verità.

**CRISPI.** Se l'onorevole presidente avesse ricordate le parole colle quali io ho esordito, e se l'onorevole relatore mi avesse ascoltato, non mi avrebbero interrotto. Io dissi che il relatore, parlando di me ed alludendo alla infausta legge eccezionale del 1866, lo fece con tutte le forme parlamentari...

**PRESIDENTE.** Non solo, ma con lode verso di lei.

**CRISPI.** E di questo lo ringrazio, nè poteva dubitarme. Io non accuso il relatore; io accuso colui che mi fece una imputazione, la quale oggi ha dato luogo ad un ricordo che trovo inopportuno.

(*Segue un riposo di cinque minuti.*)

**PRESIDENTE.** Essendo presente il signor ministro dell'interno, lo prego di dichiarare se e quando intende rispondere ad un'interpellanza dell'onorevole deputato Salvatore Morelli, annunciata ieri alla Camera, sugli indugi che si lamentano nel corso della giustizia penale e sul trattamento dei carcerati.

**CANTELLI, ministro per l'interno.** Non essendo presente il ministro di grazia e giustizia, risponderò solo per mia parte. Credo però d'interpretare le intenzioni dell'onorevole mio collega, assicurando la Camera che noi saremo pronti a rispondere quando alla Camera piaccia: per esempio, dopo la votazione della proposta di legge che è attualmente in discussione.

**PRESIDENTE.** Si metterà all'ordine del giorno dopo la votazione di questo schema di legge.

Ha facoltà di proseguire il suo discorso l'onorevole Bargoni.

**BARGONI, relatore.** Entrando a parlare della parte più combattuta di questa legge, devo incominciare dalle prefetture.

E qui prima di tutto mi si affaccia l'obbligo di rispondere ad una interpellanza formale diretta alla Commissione dall'onorevole La Porta.

L'onorevole La Porta ha detto: in quei cenni che accompagnarono il primo progetto della Commissione aveva questa dichiarato che, se agio di tempo glielo avesse concesso, non avrebbe mancato di sottoporre alla Camera le proprie idee relativamente alla riforma della legge comunale e provinciale.

E, ricordando questa dichiarazione, l'onorevole La Porta domandava: perchè la Commissione non ha presentato queste sue idee? Le è forse mancato agio di tempo a farlo? Dal luglio al novembre il tempo non è stato più che sufficiente?

Potrei rispondere che realmente il tempo le è mancato, perchè, durante l'intervallo delle vacanze parlamentari, la nostra Commissione, come tutte le altre, non ha potuto tenere riunioni, e perchè, appena ci fummo nuovamente riuniti, abbiamo dovuto tenere parecchie sedute per discutere gli emendamenti proposti dal Ministero. Ma preferisco rispondere più ampiamente.

Ecco come passarono le cose. La Commissione, occupandosi del progetto Cadorna, venuta alla parte di esso relativa alle prefetture, ha dovuto muovere a se stessa la naturale domanda: che cosa è il prefetto? E allora ha dovuto rispondere: il prefetto è il rappresentante del Governo, è l'eminente ufficiale a cui è affidata localmente la tutela della legge, è l'amministratore nella provincia dei servizi propri dello Stato. Ma d'altra parte il prefetto è anche il capo della deputazione provinciale, è il capo dell'amministrazione della provincia come ente amministrativo. Ed allora ha fatto a se stessa una ulteriore domanda: che cosa faremo del prefetto come rappresentante del Governo? Che cosa faremo del prefetto come capo della deputazione provinciale?

La risposta alla prima parte di questa duplice domanda è negli articoli della legge che avete dinanzi agli occhi; la risposta all'altra parte non abbiamo potuto darla, perchè trovammo che questa usciva dalla nostra competenza. Abbiamo cioè riconosciuto che sorgeva innanzi a noi un'assoluta difficoltà per risolvere cotale questione.

La difficoltà a noi parve grave; ad altri in questo recinto è parsa lievissima; all'onorevole Pianciani non parve difficoltà del tutto.

Pur noi non potevamo astenerci dal chiedere a noi stessi: può una Commissione parlamentare, alla quale è demandato l'incarico di studiare e riferire intorno

ad una determinata legge, può assumere invece da se stessa spontaneamente l'incarico di riferire e di modificare un'altra legge, della quale non le fu demandato lo studio, nè per iniziativa del Governo, nè per iniziativa del Parlamento? Se nessuna eccezione statutaria o regolamentare si fosse opposta all'adozione di questo partito, i precedenti della Camera ci facevano un obbligo assoluto di astenercene. Noi non potevamo infatti aver dimenticato quello che avvenne in una non lontana occasione.

La Camera stessa ricorderà come, in occasione del bilancio del 1866, la Commissione generale, persuasa che certe economie non si sarebbero potute mai fare, se per una parte si doveva sempre attendere una iniziativa, forse interessata a non venire mai, o se per altra parte si fosse dovuto di volta in volta ridiscutere sempre sulla maggiore o minore estensione e competenza della legge generale del bilancio, aveva creduto di risolvere la questione, allegando precisamente alla relazione sul bilancio della guerra alcuni progetti di legge. Or bene, tutti ricorderete la sorte toccata a quei progetti: la Camera li ha respinti senza alcuna discussione, ritenendo che la Commissione generale del bilancio avesse ecceduto il suo mandato. E non si trattava (mi preme assai di constatarlo) di una Commissione come la nostra di nove membri eletti dagli uffici; si trattava di una Commissione di trenta deputati eletti a suffragio diretto dalla Camera. Questo precedente era tale lezione, che non poteva invogliare nessun'altra Commissione ad allargare i confini del proprio mandato.

Davanti a questa difficoltà, che cosa ha detto allora la Commissione? Noi non possiamo introdurre in questa legge speciali disposizioni, atte a modificare la legge comunale e provinciale; ma, d'altro canto, riflettendo che, nell'occasione in cui si attribuiscono al prefetto maggiori servizi, maggiori poteri di quelli che ha al giorno d'oggi, potrebbe essere utile il far presente alla Camera che non sarebbe inopportuno che ella considerasse venuto il momento di far cessare nel prefetto la qualità di capo della deputazione provinciale; noi faremo a tempo opportuno l'enumerazione di quelle modificazioni che nella legge comunale e provinciale potrebbero farsi per meglio coordinarla al nostro progetto, e le raccoglieremo sotto forma di ordini del giorno, che presenteremo alla Camera come conclusione del progetto nostro.

Certo non è questo tutto ciò che si desidera dall'onorevole La Porta; ma è tutto quello che la Commissione, in ogni caso, crederebbe di poter dare. Se l'onorevole La Porta lo vuole, se altri lo vogliono, la Commissione non avrà difficoltà, prima che sia finita la discussione degli articoli, di formulare questa mozione nel senso da me indicato.

Relativamente alle prefetture, voi avete udito che

si sono mosse due grandissime questioni: una è quella che riguarda la circoscrizione territoriale, l'altra è quella che riguarda il decentramento.

Intorno alla circoscrizione territoriale non c'è stata mancanza, nè difetto di varietà nei rimproveri diretti alla Commissione. Alcuni ci accusarono di non aver corretta la circoscrizione territoriale; altri di non aver avuto il coraggio di affrontare il problema delle grosse e delle piccole provincie; altri di non aver saputo almeno sanzionare il principio di distinguere la circoscrizione territoriale delle prefetture dalla circoscrizione territoriale delle provincie; altri di non aver saputo abolire le provincie piccole, non aventi, perchè piccole, ragione di esistere; altri di non avere almeno provveduto alla provincia di Livorno.

Naturalmente la circoscrizione territoriale essendo inerente alla legge comunale e provinciale, io non ho bisogno di ripetere le cose già dette, per ispiegare come necessariamente noi non abbiamo potuto occuparcene.

Di una cosa però ci siamo preoccupati (di una cosa la quale, benchè sia stata contraddetta, io credo poter sempre affermare essere stata in cima ai pensieri della Commissione), noi ci siamo occupati cioè di non pregiudicare nè punto nè poco veruna questione relativa alla circoscrizione territoriale, e di non pregiudicarla nemmeno dal punto di vista di coloro i quali vogliono che si possa un giorno arrivare a distinguere la circoscrizione territoriale della provincia dalla circoscrizione territoriale delle prefetture.

Parecchi oratori, quattro almeno, sono venuti innanzi col concetto di porre il prefetto a capo di due o più provincie. Io che divido (e qui parlo, non a nome della Commissione, ma a nome mio) questo concetto, mi sono grandemente compiaciuto di sentirlo a propugnare tanto dall'onorevole La Porta come dall'onorevole Sanguinetti, tanto dall'onorevole Pianciani come dall'onorevole Torrigiani; e come già dissi a quest'ultimo mentre egli parlava, così mi piace dire alla Camera che io sono perfettamente d'accordo in questa idea, che l'ho già sostenuta in altro recinto, e che, quando essa venga alla Camera, io spero di continuare ad esserne propugnatore.

Anzi, alle ragioni che essi hanno addotto in difesa di questo concetto, a me piace aggiungere che dall'attuazione del concetto stesso si potrebbero derivare altri vantaggi. Il primo sarebbe quello di poter finalmente tranquillare l'agitazione che avvi in tante provincie dello Stato, poichè sta sempre sospesa sul loro capo questa minaccia del rimaneggiamento, del rimpasto territoriale. Le provincie attuali, quando vedessero adottato questo principio, sarebbero grandemente rassicurate.

Quanto a quelle provincie piccole, alle quali l'onorevole Briganti-Bellini decretava spietatamente condanna di morte, io credo che, quando in esse cessasse di avere

sede la prefettura, comincierebbero esse per le prime a tener conto delle proprie spese e delle proprie convenienze. Forse sui primi momenti non amerebbero eclissarsi immediatamente; ma e col fare consorzi colle provincie vicine, e coll'andare accomunando con queste i loro interessi, e soprattutto col considerare l'enorme dispendio a cui continuerebbero a sobbarcarsi, si verrebbe a preparare il loro assorbimento, la loro fusione; ma questo allora accadrebbe per via naturale, colla consacrazione della volontà degli interessati, senza quegli inconvenienti morali, economici e politici, che devono necessariamente derivare da una violenta soppressione, quand'anche questa sia giustificata da validi motivi.

Finalmente un ultimo vantaggio io vedo ancora in questo sistema, e sarebbe quello che, quando nella costituzione della provincia, come ente amministrativo, più non fosse interessato il bilancio dello Stato, quando cioè pel solo fatto che esiste una provincia, non vi fosse bisogno che là risiedesse una prefettura, potrebbero, sotto l'impulso di ragioni topografiche, economiche od altre convincentissime, e mediante il consenso di tutti gli interessati, ricostruirsi anche talune delle provincie che furono in passato soppresse; e cito a cagione d'esempio quella d'Aosta, la quale si trova in condizioni, a mio credere, tali che reclamano assolutamente la sua ricostituzione.

Ad ogni modo questi erano, come dissi, i concetti miei, e parte della Commissione li divideva: con una parte di essa non eravamo d'accordo, nè era il caso di continuare su questo punto le discussioni, dappoichè tutti eravamo consenzienti nel dare garanzia che la questione non sarebbe stata pregiudicata. Io prego perciò gli oppositori di considerare che nel capo relativo alle prefetture, e precisamente nell'articolo che parla del territorio affidato al prefetto, noi abbiamo eliminato la parola *provincia* ed abbiamo parlato di tutta l'estensione del territorio affidatogli, onde rendere appunto possibile quella modificazione, che da molti anni è desiderata. Questa per noi è una vera garanzia per aprire l'adito a riformare su questo punto la legge comunale e provinciale. Ad altri non è sembrata tale; ma la Commissione non è per questo meno contenta di averla data.

Riguardo alla questione del decentramento, io naturalmente sono con coloro che distinguono il decentramento burocratico dal decentramento amministrativo. Non ho bisogno di dire, perchè ripeterei quanto ho detto fin qui, che il decentramento amministrativo era in questa legge fuori di questione.

Quanto al decentramento burocratico, voi avete sentito per bocca dell'onorevole D'Amico che noi siamo disposti a non farne nemmeno questione di nome; pronti, se piace, a non chiamarlo tale. Ad ogni modo, se quello che ha fatto la Commissione per questa parte non basta; se non si vuole attendere l'ultima sua pa-

rola in proposito, noi accoglieremo volentieri tutte le proposte che ci verranno fatte in proposito, come ne attendiamo ancora dal Governo, e noi le faremo oggetto de' nostri studi e ne riferiremo alla Camera.

Ma l'onorevole Mellana in questa questione del decentramento ha esternato un'idea, nella quale debbo assolutamente dichiarare che la Commissione non si trova d'accordo con lui; è una questione la quale già ci era venuta dinanzi nelle nostre private discussioni.

L'onorevole Mellana diceva che, per diminuire la massa degli affari al centro, bisogna adottare un altro principio ed è quello di togliere il sistema dell'appello dall'inferiore al superiore. Ora noi non abbiamo creduto poter seguire questo sistema, quantunque esso avesse trovato interpreti e difensori anche nel Gabinetto.

Per parte mia credo, ed in questo sono perfettamente d'accordo coll'onorevole La Porta, che il decentramento non si può applicare se non quando sia veramente a beneficio del paese. Ora, se voi introducete un tale decentramento, pel quale togliete agli amministrati l'appello dalle autorità inferiori alle superiori, io credo che gli amministrati non ne sentiranno beneficio, non vi ringrazieranno come di un favore ricevuto; per conseguenza noi non saremmo disposti ad introdurre un simile sistema.

Io avrei dovuto parlare della ingerenza dei prefetti nelle intendenze e negli altri servizi, su cui è loro demandata l'alta vigilanza dal nostro progetto di legge. Ma, non ostante le obbiezioni ripetute e riprodotte ieri dall'onorevole Ferraris, io credo di potermene riferire a quanto già abbondantemente dissero a tal proposito e l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole nostro collega della Commissione, il deputato D'Amico.

Il deputato D'Amico mi ha pur dispensato dal dirvi la ragione per la quale noi non ci siamo occupati per ora (assicurando per altro anche su questa materia l'intervento del giudizio del Parlamento) dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

A me rimane a dire una parola intorno alla pubblica istruzione.

Da più parti fu domandato: perchè la Commissione non si è assolutamente occupata della pubblica istruzione in questo progetto? Perchè non l'ha fatto, soprattutto dal momento che nel progetto di legge Cadorna questa materia era contemplata? Se vi era materia, per accostarsi alla quale la Commissione trovava una barriera insormontabile, era precisamente questa; e la ragione è evidente.

L'onorevole ministro Cadorna venne a presentare il suo progetto pochi giorni dopo che l'onorevole Broglio suo collega aveva presentato alla Camera, perchè fosse convertito in legge, un decreto dell'ex-ministro Coppino, il quale, distruggendo l'ordinamento Berti del 1866, rimetteva in carica cinquanta provveditori. Quel

decreto ha ottenuto piena e regolare attuazione; non ebbe però mai la sanzione del Parlamento. Una Commissione fu eletta per riferire intorno a questo decreto, e per conseguenza la Commissione nostra non avrebbe assolutamente potuto usurpare il mandato già esplicitamente dato dagli uffici della Camera a questa Commissione; d'altra parte è probabile che la Commissione stessa, per naturale deferenza verso il lavoro più generale che si stava facendo da noi, abbia sospeso i suoi lavori; ad ogni modo questa è materia che ci era stata assolutamente sottratta, e che ritornerà senza dubbio anch'essa davanti al Parlamento.

Vengo a parlare delle intendenze. Tutto il merito e tutta la colpa che la Commissione può avere in questa creazione delle intendenze consiste nell'averle accettate quali erano state preparate dal progetto ministeriale.

Esse furono oggetto di molteplici accuse. Si è detto che si fa nelle intendenze un soverchio accentramento d'uffici; che per contrapposto si è dimenticato di attribuire loro altre funzioni; che l'accentramento provinciale degli uffici finanziari ad esse inerenti sarebbe accettabile solo quando non fosse a questi sovrapposto un unico capo, l'intendente. Si è detto finalmente che è questa un'istituzione moribonda fino dal suo nascere. A chi ha detto questo, ed è l'onorevole La Cava, rispondo fin d'ora che, per mio avviso, e per avviso della Commissione, sarebbe impossibile riconoscere questo pericolo, imperocchè basta osservare, che qui si tratta di servizi finanziari, per comprendere che se mai, anche intendendo il decentramento nel senso più largo possibile, potesse venire il giorno di sottrarre alle intendenze alcune attribuzioni secondarie, queste potranno far sì che si diminuisca il numero degli impiegati, che si diminuisca fors'anche il numero delle intendenze stesse, ma non mai che si uccidano le intendenze come tali.

Riguardo all'accentramento degli uffici finanziari nelle provincie, senza però sovrapporre loro l'intendente, come unico capo credo sia questo un concetto che si confuta da sè, inquantochè l'applicazione sua distruggerebbe intieramente tutto il beneficio che deve attendersi dal lato della spesa, e che si può ottenere solo mediante codesto concentramento.

Relativamente poi alle attribuzioni che avremmo dimenticato di dare alle intendenze, e che taluno proponeva le venissero date, io non ho saputo ricordarmi che una proposta dell'onorevole Lampertico relativa a dare alle intendenze il servizio tecnico dei pesi e delle misure, lasciandone il servizio amministrativo alle delegazioni. Questa proposta faremo oggetto dei nostri studi e riferiremo.

Quanto poi all'aver dato all'intendenze soverchie attribuzioni, l'accusa venne principalmente dall'onorevole Briganti-Bellini; ma all'onorevole Briganti-Bellini hanno già risposto precedenti oratori, ed io non dirò

che brevi osservazioni, perchè non vorrei ripetere le loro parole.

L'onorevole Briganti-Bellini s'inganna quando dice: esageravate tanto il concentramento che avreste dato alle intendenze persino i tabacchi, se avessimo ancora a nostra disposizione questo cespite di dazio indiretto. Ma egli non ha che a leggere l'originario progetto del Ministero, e vedrà che questo servizio dovea rimanere dipendente dall'amministrazione centrale delle gabelle, e non aveva nulla a che fare colle intendenze.

Altri lamentarono che alle intendenze si sia dato il servizio del lotto; forse chi fece questo lamento dimenticò l'articolo 95 del nostro progetto, nel quale è detto che il servizio del lotto, abolendosi le direzioni compartimentali, viene non già ripartito su tutte le 68 intendenze che si andrebbero a creare, ma rimane affidato a quelle sole intendenze che avranno sede nei luoghi, dove oggi esistono direzioni compartimentali.

Non si scompone dunque questo servizio, non si fa altro che aggiungerlo alle relative intendenze locali, ed evidentemente le intendenze che avranno anche questo maggior lavoro saranno intendenze di prima classe.

Ma viene qui appunto la questione della classificazione, alla quale ha poco badato l'onorevole Sanguinetti, quando sollevava quasi una questione costituzionale precisamente per questo fatto che noi diamo un'intendenza ad ogni provincia.

All'onorevole Sanguinetti pareva che fosse questo un distribuire assai disugualmente i pesi dello Stato, poichè le provincie italiane sono tanto diverse per estensione e per popolazione.

Ma ognuno può capire che nello stabilire le classificazioni delle intendenze non si deve tenere conto soltanto della estensione e della popolazione; ma bensì devesi anche tenere conto dello Stato, in cui localmente si trovano e si possono trovare i servizi finanziari, e la prova l'ha data l'onorevole Sanguinetti stesso, citando l'esempio di Livorno e di Terra di Lavoro.

Egli diceva: come volete trattare allo stesso modo la provincia di Livorno e quella di Terra di Lavoro? Io credo che la provincia di Livorno e quella di Terra di Lavoro non avranno intendenze di classe eguale, ma diversamente forse da quanto può supporre l'onorevole Sanguinetti, ritengo che la provincia di Livorno non possa, per la sola ragione che è la più piccola dello Stato, avere un'intendenza di ultima classe. Basta esaminare il servizio locale delle gabelle, l'importanza della dogana, la quale a Livorno conta ben cento impiegati, oltre i cinquanta caduna che contano le parecchie sue sezioni: basta dico osservare ciò, per comprendere, come nello stabilire le intendenze, si debba partire da criteri non del tutto indipendenti, ma certo in buona parte indipendenti da quelli dell'estensione e della popolazione.

Del resto, a rispondere, per così dire, in blocco, a

certe censure che furono fatte su questa questione delle intendenze e delle loro relazioni colle prefetture, mi basta riassumerne in certo modo la definizione.

Bisogna, cioè, tenere a mente che l'intendente di finanze, a differenza del prefetto, il quale è governatore, e perciò gli sovrasta, non è altro che un amministratore. È amministratore del patrimonio dello Stato e delle rendite dello Stato.

Ora vengo al peccato più grave di questa legge, alle delegazioni governative.

Anche queste furono oggetto di accuse generali. Quelle stesse accuse generali, che furono fatte contro la intera legge, vennero riproducendosi contro questa parte speciale.

Voi avete udito l'onorevole Torrigiani, il quale, come lo ricordava recentemente anche l'onorevole ministro delle finanze, riconosceva in queste delegazioni nientemeno che la confusione dei *duo reggimenti* che rendono così esecrata la teocrazia romana.

Voi avete udito l'onorevole Berti, il quale ha visto in quelle delegazioni una minaccia contro le libertà comunali, e persino contro i principii della moderna civiltà.

Voi avete udito l'onorevole La Porta, che ha trovato in esse la causa, come egli diceva, di un raggraviamento dell'anarchia.

E voi avete udito, o, per dir meglio, io ed alcuni pochi di voi (*Si ride*) abbiamo udito l'onorevole Sanguinetti, il quale disse che sarebbero esse la lapide mortuaria delle libertà comunali.

Sorvolo a queste accuse generali, come ho fatto per quelle che furono dirette contro la legge. D'altronde della più parte di queste fu fatta giustizia, ed io non voglio ripetere i discorsi nè dell'onorevole Correnti, nè dell'onorevole Bonfadini, nè dell'onorevole D'Amico.

Le accuse speciali si riducono a tre: la prima consiste nella disparità delle attribuzioni che verrebbero affidate a queste delegazioni; la seconda consiste nella molteplicità di queste attribuzioni; la terza nelle difficoltà di trovare il personale.

Rispetto alla prima, riconosco che, senza dubbio, questa è la più grave, ma è quella su cui più diffusamente si è esteso l'onorevole presidente della Commissione; quanto a me che, come ho già ripetutamente dichiarato, sono fautore e fautore impaziente della riforma della legge comunale e provinciale, confesso che io entrai in questa parte della legge coll'animo preparato a riconoscere come transitorio soltanto il conferimento delle attribuzioni del sotto-prefetto ai delegati; per conseguenza non mi sono grandemente preoccupato delle eccezioni, che su ciò molti hanno fondate.

D'altra parte, quando si tenga conto delle considerazioni che l'onorevole ministro di finanze ha fatto sulla diversità che passa tra l'ufficiale che assume il servizio dell'agenzia delle tasse, e l'attribuzione assolutamente fiscale dell'esattore, il quale non ha nulla a

che fare colle delegazioni; quando si badi soprattutto al carattere amministrativo della materia, a cui le delegazioni devono servire, io credo che si abbiano elementi sufficienti per non avere una sì grande paura di queste disparità di attribuzioni.

Bisogna considerare che si tratta di una materia, la quale anche nella sua parte finanziaria acquista il carattere essenzialmente amministrativo. D'altronde il delegato governativo quale noi lo abbiamo inteso non è che un esecutore legale, senza facoltà di giudicare, senza altra libertà che d'invigilare, di preparare e di riferire; è, come chi dicesse, un senso, piuttosto che un pensiero del Governo.

Uno dei membri della Commissione mi suggeriva giorni addietro una similitudine, che credo valga la pena di essere ricordata: è una similitudine, non presa in alcun nosocomio, come tante se ne son prese da parecchi degli oratori che primi parlarono in questa discussione; ma è presa nel campo della fisiologia. Le mani, questo collega mi diceva, sono organi esecutivi, senza i quali alcuni dotti fisiologi pretendono che l'uomo non sarebbe uomo; esse servono a moltissime cose ed a cose disparatissime, e servono egualmente bene, perchè il principio direttivo è loro superiore: eccovi le nostre delegazioni.

Quanto all'accusa della molteplicità delle attribuzioni, credo che la Commissione potrebbe confessare d'aver avuto un torto. Era facilissimo il riassumere queste attribuzioni in un paragrafo o due soltanto, senza nuocere al loro vero e preciso concetto; ma trattandosi d'un'istituzione nuova la Commissione ha creduto indispensabile di venire notomizzando tutte quante le singole parti nelle quali queste attribuzioni amministrative possono dividersi. Se questo è un torto, la Commissione deve confessare d'averlo deliberatamente affrontato. Esso in sostanza consiste nell'aver elaborato l'articolo 59 suddividendolo in tutta quella serie di paragrafi che lo compongono. Ma quando verremo alla discussione di questi paragrafi, lo spavento, che alcuni hanno provato a cagione di questa molteplicità di attribuzioni, io ritengo che verrà a diminuirsi d'assai.

Vi è tuttavia un punto nel quale mi piace dichiarare che sono interamente d'accordo cogli oppositori. Questo punto riguarda la molteplicità di regolamenti, d'istruzioni, di circolari che possediamo, soprattutto intorno alla materia finanziaria. Non credo che tale molteplicità sia di ostacolo all'impianto delle delegazioni, imperocchè questi regolamenti, queste circolari, queste istruzioni si debbono avere dagl'impiegati per consultarle, e per studiarle, ma senza che abbiano l'obbligo di saperle anticipatamente a memoria. Ma credo che al lamentato inconveniente abbiamo già provveduto coll'articolo 114, dichiarando che entro il termine d'un anno il Governo deve provvedere alla revisione ed alla riforma di tutti i regolamenti disciplinari

di servizio dell'amministrazione dello Stato per concordarli colle disposizioni della presente legge e per ottenere la maggior possibile semplificazione nella spedizione e nella trattazione degli affari. Credo altresì che se questo lavoro non fosse ancora incominciato, il Ministero dovrebbe darsi carico di farlo intraprendere non appena col vostro voto avrete dichiarato d'essere pronti a passare alla discussione degli articoli.

Viene la terza eccezione relativa alle difficoltà di trovare il personale; la difficoltà svanisce, quando si tenga conto delle osservazioni fatte contro le due eccezioni precedenti. Ogni qual volta si consideri l'omogeneità intrinseca delle attribuzioni amministrative affidate ai delegati, tutta questa difficoltà cessa infatti quasi per intero da sè. In parte però essa evidentemente non può togliersi che con una prudente scelta e distribuzione del personale, che deve essere accuratamente designato, mediante accordo tra il ministro delle finanze ed il ministro dell'interno.

Alle delegazioni l'onorevole Alfieri faceva una speciale accusa, della quale mi piace tener conto. Preoccupato dagli inconvenienti che presenta l'esistenza dei piccoli comuni, preoccupato di quel certo pregiudizio, come egli lo chiama, che impedisce la classificazione dei comuni in diverse categorie, l'onorevole Alfieri crede che a questi inconvenienti si possa rimediare colla creazione del distretto, come ente amministrativo. Io conosco alcuni, i quali, invece di creare un ente amministrativo nuovo, vorrebbero togliere anche uno di quelli che esistono, e vagheggiano, se non per ora, per un più lontano avvenire, la possibilità che esistano il comune e lo Stato senza l'ente intermedio provincia. Non ispetta a me di mettere d'accordo queste due opinioni diverse; ma voglio dire all'onorevole Alfieri, che la Commissione, mentre certamente non ha avuto in animo lo scopo che egli si proponeva, ad ogni modo, creando queste delegazioni governative, ha messo l'onorevole Alfieri sulla via di vedere meno impossibilitata la creazione del suo ente distrettuale amministrativo.

Certo egli farà un'obbiezione col dire che questa è questione di circoscrizione, la quale non vuol essere teoretica, e non vuol essere fatta senza tener conto della topografia, e dei bisogni delle popolazioni. In ciò siamo d'accordo, e vengo perciò a parlare delle circoscrizioni.

Noi in Italia abbiamo una molteplicità straordinaria di circoscrizioni. Abbiamo la circoscrizione amministrativa, abbiamo diverse circoscrizioni finanziarie, abbiamo circoscrizioni giurisdizionali, abbiamo circoscrizioni militari, abbiamo circoscrizioni marittime, e chi ce le voglia mettere, abbiamo anche le circoscrizioni ecclesiastiche. In complesso credo che si vada ad un numero che giunge alla trentina ed anche più in là.

La Commissione ha dovuto sobbarcarsi in questo ingrato lavoro di esaminare le circoscrizioni esistenti, e

fra tutte si è fermata su quella delle agenzie delle tasse, perchè le presentava i vantaggi già avvertiti nella relazione e dagli altri oratori, cioè di non rompere mai le circoscrizioni giudiziarie dei mandamenti e delle preture, e di presentare un numero, il quale facilmente può avvicinarsi a quello che la Commissione desidera per le delegazioni governative.

Senza dubbio anche questa è una circoscrizione, che sebbene non abbia tutti quei vizi genericamente indicati dall'onorevole Oliva, ha bisogno, mi affretto a dirlo, di essere rettificata. Basterebbe citare questo esempio. Oggi le agenzie delle tasse sono nel Veneto tante quanti sono i distretti, vale a dire sono in numero di 81. Se si dovesse tenere la stessa proporzione per tutto il resto d'Italia, l'Italia dovrebbe averne 800. La Commissione vi propone invece di ridurle a 600. Questo numero parve poco ad alcuni, al ministro delle finanze parve troppo, ed egli ha basato i suoi calcoli sopra un numero di 500. Ad ogni modo egli non arca questa cifra come termine assoluto.

Gli onorevoli Briganti-Bellini e Sanguinetti ci fecero un'accusa la quale è molto speciosa, dicendo: voi volete avvicinare l'amministratore agli amministrati, ma non badate che invece di 637 agenzie delle tasse, voi ne fate soltanto 600?

Ora a me preme di osservare che nel creare le delegazioni non si tratta unicamente di sostituirle alle agenzie delle tasse; si tratta di confondere nelle delegazioni altri uffici che oggi si compiono in sedi più lontane dai contribuenti.

In conseguenza, se in qualche caso l'agente delle tasse sarà allontanato, altri pubblici ufficiali verranno avvicinati.

Certo bisogna anche tener conto di questo: che oggi le agenzie, come io diceva poc'anzi, hanno bisogno di essere rettificate nella loro circoscrizione, perchè sono disugualmente ripartite. E diffatti io credo che in molte provincie sarà possibile di due farne una e di tre farne due, ma nello stesso tempo credo che vi siano provincie nelle quali sarà indispensabile che ad ogni agenzia corrisponda una delegazione, se pure in alcune, come forse in Sardegna, non sarà necessario che il numero delle delegazioni diventi alquanto maggiore di quello delle agenzie attuali.

Ma qui l'onorevole Torrigiani faceva un'altra eccezione. Egli diceva: in questo modo voi fate uno sminuzzamento che torna a danno del principio di autorità.

Quest'obiezione, come tutte quelle che abbiamo sentite dentro la Camera (e se ho dimenticato di dirlo prima, ho l'onore di dichiararlo adesso), non giunse nuova alla Commissione. In seno alla Commissione l'onorevole Piroli, il quale ci ha tanto aiutati co' suoi lumi rispetto alle diverse parti della legge, in questa parte ci ha aiutati col senno col quale svolse le sue obiezioni. Ma, noi non abbiamo creduto di recare alcun

danno al principio di autorità; e molto meno lo abbiamo creduto, in quanto che per noi il delegato governativo non è un'autorità nel senso solenne della parola, esso non è, come già ho detto, che un ufficiale esecutore, il quale avrà più lavoro e meno prestigio dei sotto-prefetti, se pure si possa parlare ancora di prestigio accennando ai sotto-prefetti. (*Si ride*) Per questo io credo che il delegato governativo sarà meno pericoloso. E dicendo che sarà meno pericoloso, intendo rispondere all'onorevole Ferraris, il quale affermava che questi delegati governativi saranno altrettanti agenti di brogli elettorali. Quest'eccezione io l'aveva udita susurrare intorno alla Commissione, ma non l'aveva mai sentita portare così apertamente nella Camera.

Or bene, io posso assicurare l'onorevole Ferraris che, se vi è un punto sul quale la Commissione è ben lontana dal potere anche solo accostarsi a questo sospetto, è precisamente quello del pericolo che i delegati governativi servano al broglio elettorale. Io non farò una digressione intorno a questa materia; accetterò come un fatto quello che l'onorevole Ferraris ha detto, cioè che, come vi furono ministri i quali non pensarono d'intervenire nelle elezioni, così ve ne sono stati di quelli i quali hanno voluto agire forse più addentro di quello che non sarebbe stato desiderabile: ma io credo che, quando un Gabinetto si metta su questa via, e voglia assolutamente esercitare pressione sulle popolazioni relativamente alla nomina dei deputati, i primi agenti dei quali non si serve il Governo, sono i suoi piccoli impiegati; perchè sono quelli i quali più facilmente possono, anche in modo involontario, condurre a scoprire le mene che si stiano facendo.

Generalmente io credo che di questa materia, più o meno ne sappiamo tutti qualche cosa; e credo per conseguenza che ciascuno di noi, guardando alle località che conosce, può essersi accorto che l'azione governativa sulle elezioni, il più delle volte si cerca di farla, per mezzo di agenti che non sono rivestiti del carattere di pubblici ufficiali dello Stato. Probabilmente i prefetti hanno l'istruzione di provvedere loro, entro determinato limite, determinato appoggio; ma che un Ministero possa servirsi dell'ultimo anello della catena dei suoi impiegati, per esercitare la corruzione elettorale, io lo credo (mi si perdoni il vocabolo), io lo credo assolutamente assurdo.

Dicendo un'ultima parola, relativamente a questa materia, io debbo dichiarare che intendo il sistema dell'onorevole Mellana, il quale, favoreggiando la costituzione delle provincie piccole, fino a desiderarne centodieci nel regno, non vuole le sotto-prefetture e concorre con noi ad abolirle. Intendo quelli che anche conservando le provincie come sono, credono che si possa lasciare il prefetto senza nessun altro ente intermedio, abolendo anch'essi le sotto-prefetture. Non intendo però quelli i quali vorrebbero che a fianco

delle sotto-prefetture sorgessero le delegazioni governative finanziarie, con infinito maggiore dispendio; non intendo soprattutto quelli che lasciando le sotto-prefetture vorrebbero che venissero aumentate le loro attribuzioni.

Le sotto-prefetture sono nate morte; ve lo ha dimostrato l'onorevole Correnti. Un ministro dell'interno le aveva già ferite or fa qualche anno; il Senato le ha sepolte: l'onorevole ministro Cantelli, con le dichiarazioni che ha fatte qui su questo proposito, ha dato loro l'altro giorno l'ultimo colpo di grazia.

Io non so chi vorrebbe galvanizzarne il cadavere. Ad ogni modo chi volesse accingersi a così ardua impresa, dovrebbe prima di tutto osservare alla disuguaglianza della loro distribuzione sulla superficie dello Stato; e vedrebbe che le sotto-prefetture, le quali dovrebbero essere destinate a portare l'irradiazione governativa sopra tutta la superficie del paese, sono proporzionalmente abbondanti, là dove fra il Governo e gli amministrati havvi facilità di mezzi di reciproca comunicazione; scarseggiano di più dove sarebbe maggiore bisogno di contatto, sia per il migliore raggiungimento dei fini del Governo, sia per il migliore interesse degli amministrati.

Queste disuguaglianze di distribuzione la Commissione le può rendere evidenti mediante alcune apposite tabelle che ha già preparate, e che, se la Camera lo desidera, verranno stampate nel corso della discussione degli articoli.

Anzi, per fare un'ultima osservazione rispetto a queste tabelle, la Commissione non accetta le accuse che in proposito le vennero fatte, perchè essa aveva assoluto bisogno di apprendere dalla discussione generale quali elementi la Camera credesse di voler avere sott'occhio per illuminarsi intorno ai punti su cui deve cadere la sua decisione negli articoli rispettivi. Essa non poteva far anticipare una spesa, la quale avrebbe potuto essere condannata come superflua.

Debbo dire una parola intorno alle economie. E prima di tutto ringrazio l'onorevole Bembo e l'onorevole Sanguinetti, i quali hanno dichiarato che questa è materia che non va studiata dal punto di vista dell'economia. L'onorevole Sanguinetti esplicitamente dichiarava che, quando si tratta di riordinamento di uffizi finanziari, una riforma, la quale si proponesse per iscopo dei risparmi, *a priori* si dovrebbe considerare siccome pernicioso, siccome dannosa. Io sono perfettamente d'accordo con lui su questo punto.

Dentro la Camera già un'altra volta io ebbi a sostenere lo stesso assunto. L'onorevole D'Amico lo venne a significare anche l'altro dì quando dichiarò che in questa materia bisogna badare, non a spendere meno, ma a spendere meglio, che è quanto dire a spendere in modo che la spesa dello Stato riesca in definitiva più proficua, più produttiva.

Invece l'onorevole Ferraris ha insistito grandemente su questa quistione delle economie.

Io, in verità, se ho votato le leggi d'imposta che in questa Sessione ci furono presentate, assicuro, che fu perchè mi era, dallo studio dei bilanci, intieramente persuaso che serie economie, economie tali da far risparmiare al paese l'aggravio di nuove imposte, non se ne potevano più trovare. Noi possiamo fare delle riforme le quali, anche non avendo lo scopo dell'economia, condurranno di necessità, pei migliorati servizi, a raccogliere sensibili risparmi, ma pretendere che si possa seriamente, prendendo in mano i bilanci, e lasciando i servizi come sono, od anche solo toccando la legge provinciale e comunale, produrre dei milioni di economie, è cosa che assolutamente non mi può persuadere.

Ad ogni modo noi abbiamo dimostrato con cifre che un'economia c'è.

L'onorevole Pianciani, l'onorevole La Cava, e l'onorevole Sanguinetti alle cifre nostre hanno contrapposto alcuni calcoli, che mi permettono di chiamare puramente ipotetici. Per esempio l'onorevole La Cava ha creato un edificio che, non vorrei dire una frase ingrata, ma che mi pare sia tale che un solo soffio di senso comune basti a rovesciarlo. Egli ha detto: i distretti lombardo-veneti erano 190; dunque si devono fare 915 delegazioni governative. I distretti lombardo-veneti costavano 6400 lire; dunque 6400 moltiplicate per 915 fanno una spesa di 5,856,000 lire. Contrappo- niamo a questa l'economia di 5,036,000 lire, ecco che la Commissione ci fa spendere 800 mila lire di più.

Ma chi ha detto all'onorevole La Cava che la Commissione vuol fare 915 delegazioni? Se egli si voleva mettere su questa via, in verità io mi maraviglio che non abbia spinto la sua argomentazione un po' più in là. Egli doveva dire 190 distretti lombardo-veneti danno 915 delegazioni. La Commissione dice che la spesa delle delegazioni sarà in media di 8000 lire, dunque 915 per 8000 fanno 7,320,000 lire, ed almeno aveva la soddisfazione di metterci sulle spalle due milioni di più. (*Risa d'approvazione a destra*)

L'onorevole Pianciani per altro domandava: dove sono andati i sei milioni che sperava il ministro Cardona? E l'onorevole Torrigiani, alla sua volta, diceva: dove sono andati i cinque o sei milioni dell'onorevole Cambay-Digny? A queste due domande è facile rispondere. Intanto una parte di questi sei milioni di economia la si ottiene;...

LA CAVA. Domando la parola.

BARGONI, *relatore*... un'altra parte dipende dagli uffizi che si è riconosciuto non essere conveniente sopprimere, per esempio, le direzioni del debito pubblico; in parte non è più realizzabile, perchè dipendeva dall'applicazione di un provvedimento che abbiamo interamente abbandonato. Tanto nell'originario progetto



Cadorna, quanto nell'originario progetto del ministro delle finanze, noi avevamo trovato che tutto il personale, dal segretario in giù, doveva essere preso a cottimo dai prefetti e dagli intendenti, e non far parte della pianta normale degli impiegati dello Stato. Certo, questo sistema avrebbe prodotta una economia; ma la Commissione fu convinta, e se n'è persuaso anche il Ministero, che questa sarebbe stata una di quelle economie che avrebbe pesato fatalmente sulla bontà del servizio, epperò anche questa fu eliminata.

Rimane però sempre, si dirà, e lo disse ieri l'onorevole Rattazzi, rimane una differenza fra i calcoli della Commissione e quelli del Ministero. Io non credevo d'aver bisogno di dare spiegazione su questa differenza dopo che l'aveva già data piuttosto largamente l'onorevole ministro delle finanze. Basti considerare che il ministro delle finanze ha compreso nei suoi calcoli la cifra relativa alla spesa per la pubblica sicurezza che oggi si fa nelle sotto-prefetture o negli uffici staccati, mentre la Commissione questa spesa non l'ha calcolata. Or questa spesa, che è di circa due milioni, basta da sola a giustificare la differenza.

Certo altre economie, che sarebbe stato difficile precisare e che la Commissione prudentemente non volle indicare con cifre le quali avrebbero avuto un carattere alquanto ipotetico, si potranno senza dubbio realizzare. Il solo concentramento dei servizi d'ordine, tanto presso l'amministrazione centrale, quanto presso le varie amministrazioni locali deve assolutamente portare una diminuzione, non fosse altro, nelle spese di ufficio.

Io prego poi gli onorevoli oppositori di badare anche a questa circostanza, che le discussioni transitorie della Commissione furono dettate coll'animo di non provocare, mediante l'attuazione di questa legge, nè la nomina d'impiegati nuovi, nè la immediata assunzione dello stesso personale subalterno. Fintantochè vi saranno degli impiegati attuali disponibili, questi saranno collocati anche nei nuovi uffici: se gli impiegati saranno eccedenti, si ricaverà una economia dall'aver una parte di essi la paga di aspettativa. Se non saranno eccedenti rimarrà sempre l'altra economia derivante dal concentramento degli uffici.

Per questo, io che ho lavorato in questa legge senza propormi a scopo diretto l'economia, sono giunto al termine del lavoro, d'accordo con i miei colleghi, colla convinzione che le economie potranno essere maggiori di quello che noi ce ne potevamo aspettare.

Perchè questo avvenga molto dipende dal problema relativo all'attuazione della legge. L'onorevole Sanguinetti lo ha rilevato, e per questa parte egli deve rivolgere le sue osservazioni al Governo.

Ma all'attuazione io credo si deve pensare che per gran parte dovranno prestar mano gli impiegati dello Stato, ai quali è stato perciò consacrato un apposito titolo della legge. E qui mi piace di fare osservare

all'onorevole Oliva che noi assolutamente non abbiamo mai nemmeno sognato di dare (come egli sembra abbia creduto) una battaglia alla burocrazia. Noi ci siamo precisamente proposto il contrario. Ci siamo proposti di togliere alla burocrazia perfino il pretesto di potere, o per vedute politiche, o per disagio della propria posizione, servire male lo Stato, del quale essa è un congegno animatore, indispensabile. L'onorevole La Porta il quale lamentava il vizio, pur troppo deplorabile, della moltiplicazione delle domande per impieghi, io spero che nella sua imparzialità vorrà riconoscere che le disposizioni consacrate nella legge per l'ammissione d'impiegati nuovi, sono fatte in gran parte per impedire questo vizio.

L'onorevole La Cava che, dal canto suo invocava la stabilità, vorrà riconoscere che regolando questa materia per legge si raggiunge precisamente lo scopo della stabilità. Vero è che finora il povero impiegato, egli diceva, fu in balia dei decreti che si potevano cambiare ad ogni momento e che d'ora innanzi saranno in balia (e qui la frase in bocca di un legislatore zoppica un tantino) di una legge che potrà essere guastata o modificata da una successiva; ma io credo che gli impiegati troveranno essenzialissima la differenza e che per conseguenza saranno riconoscenti al Governo di essersi spogliato a questo riguardo di un arbitrio, già lungamente tradotto in consuetudine, e riconoscenti al Parlamento di aver preso sotto la sua sanzione i loro vitali interessi.

Signori, giunto a questo punto, io avrei finito; un discorso di questa natura esigerebbe, è vero, un riassunto, ma io confesso alla Camera che mi manca precisamente la lena di farlo, e credo che togliendole così il tedio di stancarla più oltre colle mie parole mi permetterà che io, cessando, mi limiti a volgerle una preghiera. E la mia preghiera consiste nel domandarle che si compiaccia di deliberare che si passi alla discussione degli articoli; persuadendosi che questa legge, checchè sia stato detto in contrario durante questa lunghissima discussione generale, è una vera riforma. *(Vivi segni d'approvazione)*

**PRESIDENTE.** Ha domandato la parola l'onorevole La Cava suppongo per un fatto personale, perchè la discussione generale è chiusa.

**LA CAVA.** Per un fatto personale, e mi limiterò al fatto personale.

Se l'onorevole relatore avesse avuto la compiacenza di tener dietro a tutte le mie argomentazioni a riguardo delle delegazioni governative, probabilmente non avrebbe detto che un *leggiero soffio di senso comune* avrebbe distrutto il ragionamento che io feci per negare l'economia che l'onorevole relatore sostiene, perchè con nessun soffio si può distruggere la rigida e fredda ragione del calcolo!

Io diceva, e il resoconto è là per attestarlo, che quando ai delegati governativi si mantengono le stesse

attribuzioni che prima avevano i commissariati distrettuali (anzi si accrescono nel presente progetto di legge come ognuno conosce), allora per ragione logica succede che dovete prendere a norma quegli stessi commissariati distrettuali; e che in conseguenza, se nel Lombardo-Veneto ci erano 190 commissariati distrettuali, in Italia in ragione di popolazione ce ne dovrebbero essere 915.

Laonde non potete uscire da una delle due posizioni: o voi tenete a tipo i commissariati distrettuali di Lombardia, stantechè i vostri delegati governativi conservano le stesse attribuzioni ed altre ne aggiungono, ed in tale caso avete bisogno di 915 delegazioni in tutta l'Italia che, calcolate a lire 6400 l'una, vi danno la cifra rotonda di lire 5,850,000, e quindi 850,000 lire di più, come io dissi nel mio discorso; oppure volete ridurre le delegazioni a 600, come si è proposto, e allora naturalmente per l'accrescimento del lavoro in una più ampliata circoscrizione, dovrete accrescere il personale necessariamente, e quindi ogni delegazione invece di costare alle finanze dello Stato lire 6400, costerà lire 8000 o lire 10,000, ed avrete un risultato uguale.

Conseguentemente e nell'un caso e nell'altro si viene sempre ad un aumento maggiore della spesa da voi prevista e superiore a quella che togliete dal bilancio. È questo il calcolo che io poneva sin d'allora dinanzi alla Camera.

**PRESIDENTE.** Si viene ai voti.

La Camera sa che sono stati proposti alcuni ordini del giorno, fatte alcune proposte sospensive ed alcune controproposte.

Incomincerò dalle proposte sospensive. La più larga di esse è dell'onorevole Castiglia. Ne do lettura:

« La Camera rinvia alla Commissione il progetto ed invita il Ministero a presentare preliminarmente una legge pei comuni e per le provincie fondata sul principio della massima libertà per questi corpi e dell'ingerenza minima dello Stato. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Altra proposta sospensiva è quella dell'onorevole Pianciani, espressa in questi termini:

« La Camera, riconoscendo alla Commissione del lavoro eseguito, la invita a completarlo, armonizzandolo cogli ordinamenti occorrenti nelle amministrazioni comunali e provinciali. Invita il Ministero a rimettere alla medesima tutti gli studi fatti sulla materia, e sottoponendo al suo esame gli emendamenti, ordini del giorno e controprogetti, passa all'ordine del giorno. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Viene tra le proposte sospensive quella dell'onorevole Ferraris ed altri, così concepita:

« La Camera, considerando che il progetto ora in di-

scussione riguardaute l'amministrazione centrale e provinciale dello Stato presuppone nell'ordinamento delle provincie e dei comuni, se non la conservazione delle leggi attuali, almeno riforme che abbiano per basi i principii direttivi delle medesime;

Che, d'altro canto, la ragione e l'esperienza provano non potersi convenientemente disporre intorno all'amministrazione dello Stato, e quindi ordinare l'esercizio delle attribuzioni della sua amministrazione, se non si prenda a base l'ordinamento dei comuni, enti non creati, ma solo regolati dalle leggi, e di quegli aggregati di comuni che si dicono provincie;

Che quindi la legge dovrebbe essere rifiuta e riformata sui seguenti principii:

1° Il territorio dello Stato è diviso in provincie e comuni.

2° Il comune è quella parte del territorio dello Stato che, avendo nel meno il numero di 2000 abitanti, ha dalla legge, e nelle forme da essa determinate, diritti ed obblighi di provvedere a tutti i servizi particolari e propri di quella località.

Le parti del territorio dello Stato, finora rette a comuni separati, che non raggiungono il numero di 2000 abitanti, continueranno ad avere il diritto di esistenza comunale.

3° La provincia è l'aggregato di comuni posti sopra una parte del territorio dello Stato circoscritta per legge in ragione di criteri di topografia, di clima, di costumi, d'interessi, di abitudini, di tradizioni, ecc.

4° La provincia ed il comune, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono enti autonomi. La loro amministrazione è sostenuta da eletti per suffragio popolare.

Gli atti dell'amministrazione comunale vanno soggetti solo ad un potere moderatore, di natura ugualmente elettivo, per quanto esorbitino dalla sfera di azione prefinita loro sia dalle leggi generali che da regolamenti locali.

I comuni ora esistenti di un numero di abitanti inferiore ai 2000 avranno uopo nell'esercizio di talune loro prerogative del concorso del potere moderatore, fino a quando non avranno raggiunto cotal numero o non si saranno aggregati ad altro comune compiendolo.

5° Niuna ingerenza o sindacato degli agenti del potere esecutivo può esercitarsi sugli atti della gestione collettiva della provincia e dei comuni. Essi hanno pienezza di facoltà nella loro amministrazione. Nei casi di violazione formale delle leggi in danno dell'ente amministrato è aperta l'azione popolare di ricorso all'autorità che sarà dalla legge delegata. Allora che la violazione riflettesse il privato compete l'azione giuridica. Nel primo caso è anche data la facoltà del ricorso al rappresentante il potere esecutivo nella provincia; questo ricorso ha forza di sospendere la esecuzione dell'atto denunziato.

6° Al suffragio popolare per la elezione degli ammi-

nistratori provinciali e comunali concorrono tutti i contribuenti dei comuni, salvo le esclusioni per incapacità stabilite dalla legge.

Alla eleggibilità sono ammessi tutti gli elettori iscritti, purchè paghino un censo di imposte dirette determinato sul criterio di popolazione, esclusi i ministri di qualsiasi culto, anche cattolico, e gli stipendiati sotto qualunque forma, dalla provincia, da comuni o da istituti su cui esercitino ingerenza o vigilanza le amministrazioni provinciali o comunali.

Gli impiegati e funzionari dello Stato non potranno far parte di Consigli provinciali. Potranno far parte di Consigli comunali quando però non esercitino le loro funzioni nel comune; eccetto i magistrati e gli impiegati dell'ordine giudiziario.

7° Sono autorizzati consorzi provinciali, comunali e misti nello scopo di eseguire determinate opere speciali.

8° La provincia ed i comuni provvedono ai loro bisogni così con le rendite patrimoniali, come per via d'imposte, gravanti gradualmente su materie prestabilite per legge, e non oltre la misura dalla medesima assegnata come *maximum* della imponibilità.

9° La provincia ha un Consiglio, ed una deputazione provinciale.

Ha eziandio un preside che è il capo amministrativo della provincia.

I membri del Consiglio provinciale saranno eletti per provincia. Concorreranno tutti gli elettori iscritti nelle liste amministrative dei diversi comuni che la compongono; e rimarranno scelti coloro che nello squittinio generale di voti raccolti in tutti gli uffici elettorali, che sarà fatto dalla deputazione provinciale in seduta pubblica, avranno riportato maggior numero di suffragi.

La elezione dei consiglieri provinciali sarà fatta distintamente da quella dei consiglieri comunali.

Nelle elezioni generali in caso di ricostituzione dei Consigli provinciali, il computo e la proclamazione sarà fatta da un ufficio composto di tutt' i presidenti delle diverse sezioni elettorali della intera provincia. Il Consiglio nell'apertura della Sessione, e prima di ogni altra operazione verificherà i poteri di ognuno de' suoi componenti.

Il Consiglio si rinnova per terzo in ogni anno.

Il Consiglio provinciale elegge in ciascuna Sessione il suo presidente.

Il presidente sarà eletto per suffragio diretto dalla intera provincia.

Esso presiede la deputazione provinciale, e rappresenta la provincia in tutti i suoi atti, come ne' suoi rapporti col Governo e coi comuni.

La deputazione provinciale è eletta dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

La medesima esegue i provvedimenti del Consiglio, e lo rappresenta quando le sue Sessioni sono chiuse,

esercita la ingerenza sorvegliatrice su gl'istituti di beneficenza a norma di diritto: interviene come potere moderatore nella gestione collettiva de' comuni, e adempie alle funzioni cui è chiamata specificamente dalle leggi generali speciali.

Si rinnova per metà in ogni anno.

10. In ogni comune vi sarà un Consiglio, eletto per suffragio popolare, rinnovabile per terzo ogni anno, che verifica i poteri dei suoi componenti, salvo ricorso, e sceglie un preside che ne regoli le adunanze.

Collo stesso suffragio popolare sarà separatamente eletto il sindaco, che, coadiuvato da una Giunta scelta dal Consiglio in ogni anno, è incaricato dell'esecuzione dei deliberati dal Consiglio, e rappresenta il comune in tutti gli atti che lo riguardano, come ne' suoi rapporti col Governo e con la provincia, e adempie alle funzioni ed obblighi che sono dalla legge imposti.

11. I Consigli provinciali e comunali si convocano sempre che il bisogno delle rispettive amministrazioni lo reclama. Le convocazioni saranno disposte o per iniziativa del presidente della provincia, e della deputazione pel Consiglio provinciale, del sindaco o del comitato pei Consigli comunali; o infine su la dimanda di un quinto almeno dei membri di ciascun Consiglio.

La durata della Sessione è messa alla discrezione del Consiglio rispettivo.

12. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali si debbono contenere nei limiti delle materie attinenti alle rispettive amministrazioni. La inosservanza di questa prescrizione limitativa opererà di pieno diritto la inefficacia della presa deliberazione.

13. I Consigli provinciali e comunali, come altresì le deputazioni provinciali, possono essere disciolti nei seguenti casi:

a) Quando, esauriti i mezzi ordinari, persistano nella non esecuzione delle leggi;

b) Se compiano atti, o prendano deliberazioni evidentemente contrarie alle istituzioni dello Stato.

In entrambi i casi il Governo dovrà riferirne alla Camera de' deputati, e nel corso del mese dallo scioglimento i comizi elettorali rimangono convocati di diritto.

14. Sono servizi obbligatorii della provincia:

Gli esiti ordinari dell'amministrazione provinciale;

I lavori pubblici provinciali;

L'istruzione pubblica secondaria e professionale;

Gli istituti tecnici;

Le carceri giudiziarie;

La sanità pubblica;

La beneficenza pubblica;

I mentecatti poveri ed i trovatelli;

L'ispezione pel servizio di pesi e misure;

Ed altro da determinarsi per riforma di leggi organiche.

15. Sono servizi obbligatorii dei comuni:

Gli esiti ordinari delle amministrazioni comunali;

I lavori pubblici comunali;  
 L'istruzione pubblica primaria e le scuole tecniche;  
 Le carceri comunali;  
 I cimiteri;  
 La formazione e conservazione dei registri dello stato civile e di popolazione;  
 La formazione e conservazione del catasto delle imposte dirette;  
 L'ufficio statistico;  
 Il servizio di pesi e misure;  
 La polizia locale;  
 La sanità ed igiene pubblica locale;  
 Le operazioni preliminari di leva;  
 La esazione delle imposte erariali;  
 Ed altro da determinarsi per riforma di leggi organiche.

Invita la Commissione a comprendere nel progetto da essa presentato, disposizioni sull'ordinamento comunale e provinciale, coordinate ai principii avanti indicati.

*Firmati:* Ferraris — Praus — La Cava — Oliva — Abignente — Mezzanotte — Ara — Bottero — Consiglio — Como — Soldati — Bersezio — Cairolì — Grassi — Nicolai — Ricci — Serra Luigi — Di Blasio — Bove — Nicotera — Farina — Ranco — Cannella — Regnoli — Marsico — Zizzi — Sole — Amaduri — Sineo — Rogadeo — Carcani — Valerio — Rorà — Nervo — Monzani — Paris — Di San Donato — Curzio — La Porta — Cimino. »

**PRESIDENTE.** Benchè non vi sia nella sua formola dispositiva la parola *sospende*, però il concetto mi sembra risultare evidentemente tale, poichè vi è detto: « invita la Camera a comprendere nel progetto da essa presentato, disposizioni sull'ordinamento comunale o provinciale, coordinate ai principii avanti indicati. »

Quindi lo scopo è conforme alle proposte precedenti, cioè è diretto a sospendere la discussione della legge...

**FERRARIS.** Domando la parola per una sola dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Vi è solamente questa differenza: in essa si indicano i principii che si vorrebbero poi compresi nel progetto di legge per l'ordinamento comunale e provinciale, a differenza degli ordini del giorno, sui quali la Camera ha già deliberato, e che si limitavano solamente ad una sospensione generica.

Mi pare che ciò sia esatto.

L'onorevole Ferraris ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

**FERRARIS.** L'unica dichiarazione che io prego la Camera di permettermi di fare è questa: la Commissione ha creduto che le mancasse il conferimento di un mandato, e l'onorevole relatore avendo espresso in questa medesima tornata che non altrimenti la Commissione si crederebbe investita dell'ufficio e della missione di

estendere le sue ricerche all'ordinamento comunale e di ciò che noi diciamo aggregati di comuni, salvo quando questo mandato le venisse direttamente conferito dalla Camera, la nostra proposta tenderebbe appunto a questo scopo.

Era necessaria questa dichiarazione per essere consentanei a quanto abbiamo dichiarato, che, cioè, nel concetto nostro l'adottare questa nostra deliberazione non ritarderebbe la discussione sull'insieme della proposta della Commissione, salvo pel tempo necessario perchè alla discussione del progetto, mediante le opportune coordinazioni, si facesse precedere l'ordinamento tanto del comune quanto dell'aggregato di comuni.

**BARGONI, relatore.** Domando la parola.

**FERRARIS.** Prego però mi sia permesso di aggiungere a tale riguardo una sola osservazione, ed è che io uso a disegno la denominazione di *aggregati di comuni*, perchè non intendo pregiudicare in guisa nessuna il modo con cui nel nostro concetto questi aggregati si devono formare; e che la parola *provincia* viene usata per breviloquenza e per necessario omaggio a quella condizione di materialità e di fatto che. (*ilarità e bisbiglio a destra*)

Io non capisco invero la causa dell'ilarità della Camera.

*Voci a sinistra.* Non è della Camera, è di una frazione della Camera.

*Un deputato a sinistra.* Della frazione intollerante!

**PRESIDENTE.** Si faccia silenzio.

**FERRARIS.** Lo prego: signor presidente, ho finito.

**PRESIDENTE.** Non dico a lei, dico agli interruttori di far silenzio.

**FERRARIS.** Ho avuto occasione ieri, aderendo ad un invito che mi veniva fatto, di dichiarare come fosse sempre utile e desiderassi di parlare sempre ben chiaro e senza ambiguità. Sembrerebbe ora da quel moto di ilarità che destavano le mie parole accennanti al fatto di esistenza di *aggregati di comuni*, che io intendessi così di dissimulare od avessi tradito qualche recondito pensiero; io dichiaro che l'aggregato di comuni, dovendo risultare dai vari elementi naturali, i quali ne determinino la esistenza, può essere rappresentato tanto da ciò che diciamo un circondario quanto dalle grandi aggregazioni che ora diconsi provincie, o da aggregati di provincie.

È questa la spiegazione che desidero valga a troncare, nell'animo degli imparziali, sino alla radice quel qualsiasi sospetto che mi è parso di veder balenare nel movimento testè eccitatosi nell'altra parte della Camera, ed a chiarire in ogni modo di nuovo che nella nostra proposta tutto si trova coordinato al principio fondamentale dello svolgimento naturale della libertà.

**BARGONI, relatore.** Vorrei dire una parola...

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, siamo d'accordo sul modo di porre a partito la proposta...

**BARGONI, relatore.** Ma una sospensione...

**PRESIDENTE.** È evidente che è una proposta sospensiva.

**BARGONI, relatore.** Io volevo solamente dichiarare che sta bene ciò che dice l'onorevole Ferraris sugli intendimenti suoi, ma la Commissione, se non può accettare la sospensione, è appunto per questa ragione che escluderebbe la possibilità di procedere nella discussione di questa legge.

**PRESIDENTE.** Su questa proposta dell'onorevole Ferraris ed altri è stato domandato il voto espresso, o appello nominale che voglia dirsi.

La domanda è firmata dai seguenti deputati: Olivieri, Grassi, Molinari, Ferraris, Michelini, Trevisani, Bersezio, Massa, Pissavini, Corrado, Asproni, Mussi, Bove, Praus, Abignente, Mannetti, Cannella, Angeloni, Nicolai, Mezzanotte, La Cava.

Pongo dunque a partito questa proposta dell'onorevole Ferraris. Coloro che l'approvano, diranno sì, coloro che la respingono, risponderanno no, e tanto gli uni che gli altri sono pregati di rispondere a voce alta. (*Segue l'appello nominale.*)

*Votarono contro.*

Acquaviva — Acton — Adami — Alippi — Amabile — Amore — Andreucci — Annoni — Antonini — Araldi — Arrigossi — Arrivabene — Assanti Damiano — Audinot — Bandini — Barazzuoli — Baracco — Bargoni — Bartolucci-Godolini — Bassi — Bellelli — Bembo — Berti — Bertolami — Bertolè-Viale — Biancheri, avvocato — Biancheri, ingegnere — Bianchi — Boncompagni — Bonfadini — Borgatti — Bortolucci — Bosi — Bracci — Breda — Brenna — Briganti-Bellini Bellino — Briganti Bellini Giuseppe — Breglio — Cadolini — Cadorna — Calvino — Camuzzoni — Carazzolo — Carini — Casati — Castagnola — Cavalletto — Checchetelli — Cicarelli — Civinini — Collotta — Concini — Conti — Correnti — Corsi — Corsini — Cortese — Cosenz — Costa Luigi — Costamezzana — D'Amico — Damis — D'Ancona — Danzetta — D'Aste — De Blasiis — De Capitani — De Cardenas — Defilippo — De Luca Giuseppe — De Martino — Dina — Donati — Ellero — Fabris — Fabrizi Giovanni — Facchi — Fambri — Fenzi — Ferri — Finali — Firzi — Fogazzaro — Fonseca — Fornaciari — Fossombroni — Galeotti — Gaola-Autinori — Garzoni — Giacomelli — Gigante — Gliucci — Giorgini Carlo — Giusino — Goretti — Govone — Grossi — Guerrieri-Gonzaga — Guiccioli — La Marmora — Lampertico — Lancia di Brolo — Leardi — Legnazzi — Leonetti — Leonii — Lorenzoni — Loro — Macchi — Maggi — Maldini — Mancini Girolamo — Mantegazza — Marcello — Mari — Mariotti — Martinelli — Martinengo — Marzi — Masci — Massari Giuseppe — Massari Stefano — Mattei — Maurogònato — Merzario — Mes-

sedaglia — Minghetti — Molfino — Monti Coriolano — Morelli Donato — Morelli Giovanni — Moretti — Morosoli — Morpurgo — Mosti — Muti — Napoli — Negrotto — Nisco — Nori — Omar — Panattoni — Pandola — Paulucci — Pasqualigo — Pecile — Pelletti — Pellegrini — Pianelli — Piccoli — Pieri — Piolti de' Bianchi — Piroli — Pisanelli — Polti — Possenti — Puccioni — Quattrini — Raeli — Ranalli — Rasponi — Restelli — Ricasoli Bettino — Ricasoli Vincenzo — Righetti — Righi — Robecchi — Salvagnoli — Salvago — Salvoni — Sandonnini — Sanguinetti — Sanminiatelli — Sartoretti — Sebastiani — Serafini — Serra-Cassano — Serristori — Serpi — Servadio — Sgariglia — Silvani — Sormani-Moretti — Speroni — Tenani — Tenca — Testa — Tornielli — Torre — Torrigiani — Trigona Vincenzo — Vacchelli — Valussi — Valvasori — Viacava — Villano — Villa Pernice — Zanardelli — Zuradelli.

*Votarono in favore.*

Abignente — Acerbi — Aliprandi — Alvisi — Amaduri — Angeloni — Ara — Asproni — Bairo — Bernardi Achille — Bersezio — Berteza — Bertini — Bottero — Botticelli — Bove — Brignone — Brunetti — Cairoli — Calandra — Camerata-Scovazzo — Cannella — Capozzi — Carbonelli — Carcani — Castiglia — Cattani-Cavalcanti — Catucci — Cimino — Colesanti — Comin — Como — Consiglio — Corrado — Corte — Crispi — Cucchi — Curti — Curzio — De Boni — De Luca Francesco — Del Zio — Depretis — De Sanctis — Di Blasio — Di Monale — Di Sambuy — Di San Donato — Di San Tommaso — Fabrizi Nicolò — Farina — Ferracciù — Ferrari — Ferraris — Fossa — Frapolli — Grassi — Grattoni — Gravina — Guerzoni — La Cava — La Porta — Lazzaro — Lobbia — Lualdi — Maiorana-Calatabiano — Mannetti — Marsico — Massa — Mazzarella — Mazzucchi — Melchiorre — Mellana — Merizzi — Mezzanotte — Miceli — Michelini — Molinari — Mongini — Monzani — Morelli Salvatore — Morini — Mussi — Nervo — Nicolai — Nicotera — Oliva — Olivieri — Paris — Pelagalli — Pepe — Pescatore — Pescetto — Petrone — Pissavini — Plutino Antonino — Praus — Ranco — Rattazzi — Rega — Riberi — Ricci — Ripandelli — Rogadeo — Rorà — Rossi Michele — San Martino — Seismit-Dotta — Serra Luigi — Siccardi — Sineo — Sole — Solidati — Spantigati — Tamaio — Tozzoli — Trevisani — Valerio — Villa Tommaso — Villa Vittorio — Zarone — Zizzi — Zuzzi.

*Si astiene.*

Zaccagnino.

*Assenti.*

Accolla — Alfieri — Andreotti — Assanti Pepe — Ateolfi (*in congedo*) — Avitabile — Barone — Ber-

nardi Lauro (*in congedo*) — Bertani — Bixio — Borromeo (*in congedo*) — Botta — Bottari — Bruno — Cafisi (*in congedo*) — Cagnola (*in congedo*) — Calvo — Camozzi (*in congedo*) — Campisi — Cancellieri — Capone — Carcassi — Carganico — Carleschi (*in congedo*) — Carrara — Casaretto — Casarini — Castellani (*in congedo*) — Castelli (*in congedo*) — Cavallini — Chiaves — Chidichimo — Ciliberti (*in congedo*) — Cosentini (*in congedo*) — Costa Antonio — Crotti — Cugia — Cumbo-Borgia — Damiani (*in congedo*) — D'Ayala — Del Giudice — Delitala — Del Re — Deodato (*in congedo*) — De Pasquali — De Ruggero — Di Revel — D'Ondes-Reggio Giovanni — D'Ondes-Reggio Vito — Emiliani Giudici — Faneli — Farini (*ammalato*) — Faro (*in congedo*) — Ferrantelli — Ferrara — Fiastrì — Finocchi (*in congedo*) — Frascara — Frisari (*in congedo*) — Friscia — Galati — Garau — Gangitano (*in congedo*) — Geranzani — Giorgini Giambattista — Giunti — Golia — Gonzales (*in congedo*) — Greco Antonio — Greco Luigi — Grella — Griffini — Guerrazzi — Guttierrez — Lanza Giovanni — Lanza Scalea — Lo Monaco — Loup (*in congedo*) — Lovito — Maiorana Cucuzzella — Maiorana Benedetto — Malenchini — Mancini Stanislao — Manni — Marazio (*in congedo*) — Marchetti (*ammalato*) — Marcone — Maricola — Marolda-Petilli — Martelli-Bolognini (*in congedo*) — Martini (*in congedo*) — Martire — Matina — Mauro — Mazziotti (*in congedo*) — Medici — Melissari — Meriardi — Minervini (*in congedo*) — Mongenet (*in congedo*) — Monti Francesco — Mordini (*in congedo*) — Morelli Carlo — Musolino — Muzi — Origlia — Pains — Palasciano — Papa — Parisi — Pera — Peruzzi — Pessina — Pianciani — Plutino Agostino — Podestà — Polsinelli — Protasi — Ranieri — Regnoli — Riboty — Ricciardi — Rizzari — Romano — Ronchetti — Rossi Alessandro — Ruggero Francesco — Salaris — Salomone — Sandri — Sangiorgi — Schininà — Sella — Semenza — Sipio — Sirtori (*in congedo*) — Speciale — Sprovieri — Stocco — Tofano — Tommasini (*in congedo*) — Toscanelli — Toscano — Trigona Domenico — Ungaro — Valitutti — Vigo-Fuccio (*in congedo*) — Vinci — Visconti-Venosta — Visone — Vollarò — Zanini — Zauli (*in congedo*).

Risultamento della votazione.

Presenti . . . . .	324
Votanti . . . . .	323
Maggioranza . . . . .	163
Votarono contro . . . . .	200
Votarono in favore . . . . .	123
Si astenne . . . . .	1

(La Camera respinge il controprogetto dell'onorevole Ferraris.)

Prima di procedere ad altre deliberazioni darò la parola all'onorevole Pianciani per una dichiarazione.

PIANCIANI. Voglio solo dichiarare che, avendo dovuto uscire dalla Camera per qualche quarto d'ora, quando sono tornato era chiusa la votazione, e che se fossi stato presente avrei votato sì.

PRESIDENTE. Ora metterò ai voti la proposta del deputato Castiglia così concepita:

CAPITOLO I.

Amministrazione civile.

Art. 1.

L'Italia, risorta sul diritto di nazionalità, riconosce entro sè le nazioni tutte che la compongono.

Nazioni sono, e ne' limiti della propria competenza han diritto alla propria autonomia, tutte le comunioni naturali, di che si organa il gran corpo d'Italia indivisibile e una.

Art. 2.

La prima di tali comunioni naturali è quella delle provincie. Provincie, vere e naturali, d'Italia sono, e per la presente legge si dichiarano:

- 1° Il Piemonte;
- 2° La Liguria;
- 3° La Lombardia;
- 4° Il Veneto;
- 5° L'Emilia;
- 6° La Toscana;
- 7° La Sardegna;
- 8° La Romagna;
- 9° L'Abruzzo;
10. Le Puglie;
11. La Basilicata;
12. La Terra di Lavoro;
13. La Calabria;
14. La Sicilia.

Le isole non comprese in questa enumerazione formeranno corpo unico colle provincie loro attigue.

Art. 3.

La seconda di tali comunioni naturali è, e per la presente legge si riconosce, quella della città, col suo contado, costituito da tutti comuni, villaggi, borgate che per gli abituali commerci fan capo alla medesima.

Art. 4.

La terza di tali comunioni naturali è quella del ceto; ceti, dentro le città industriali, e fuori di essa agricoli.

Gli industriali sparsi ne' piccoli comuni formano corpo unico cogli industriali della medesima professione abitanti nelle città.

Art. 5.

Province, città, ceti hanno rispettivamente piena autorità per gli interessi propri.

Essi si fanno ciascuno i propri statuti; e, salve sempre le libertà generali che il Parlamento determinerà, provvedono liberamente ciascuno ai bisogni loro: istruzione, lavori, sicurezza, igiene, e in genere a tutto ciò che attiene alla esistenza, incolumità, prosperità loro.

Le città verso le provincie, i piccoli comuni verso le città, i ceti verso provincie e comuni possono pattuire di provvedere da sè a quegli interessi peculiari loro, cui stimano potere da sè bastare.

Art. 6.

I ceti avran nome di *Collegi del popolo*. Ciascuno avrà i suoi capi, tra quali un *camarlingo*.

Per via di capi provvisori da destinarsi dagli attuali sindaci, ciascun ceto, sia industriale, sia agricola, compilerà un censo delle persone che gli appartengono, e delle famiglie, beni e redditi loro.

I ceti, le città e le provincie provvederanno a' mezzi rispettivamente necessari per via di una tassa su questi redditi, da pagarsi da' contribuenti al *camarlingo* settimanalmente.

Nell'interesse delle città e delle provincie, i dazi di consumo, le sovrainposte, tutti i balzelli presenti sono per sempre aboliti.

Art. 7.

La competenza dei conciliatori; quella de' pretori, fino a qualunque somma pei mobili, e per gl'immobili sino a lire 3000; nonchè per le contravvenzioni e pei delitti in cui abbisogna l'istanza privata, è trasferita a' capi dei collegi del popolo nelle vertenze tra persone del collegio stesso.

Per quelle tra persone di collegi diversi le competenze saranno dei capi della città.

CAPITOLO II.

**Amministrazione governativa.**

Art. 8.

Ciascuna provincia ha una prefettura, e sotto-prefetture quanti ha circondari. La prefettura risiede nella città primaria di ciascuna provincia.

Le prefetture altrove esistenti divengono per la presente legge sotto-prefetture.

Le prefetture e sotto-prefetture avranno due uffizi: l'uno amministrativo, l'altro finanziario.

Art. 9.

Il prefetto è nella provincia il rappresentante del potere esecutivo.

Mediante l'ufficio amministrativo, il prefetto veglia che nè ceti nè città nè provincie eccedano la competenza propria, violino le libertà generali, nonchè le leggi dello Stato. Sorveglia tutti i servizi governativi, tranne l'ordine giudiziario, l'esercito, la flotta.

In casi eccezionali provvede alla pace e alla sicurezza pubblica.

Sorveglia le società e le imprese in cui lo Stato sia direttamente interessato.

Art. 10.

Mediante l'ufficio finanziario il prefetto provvede:

Alla riscossione delle imposte;

Al pagamento delle spese;

All'amministrazione del patrimonio dello Stato;

Alla tutela degli interessi del pubblico tesoro;

A tutte le amministrazioni sociali, demaniali, gabellarie esistenti nelle provincie.

Art. 11.

Egli è responsabile verso i ministri e corrisponde coi medesimi, e in tutto ciò che è Stato, ha nella provincia, nei limiti delle leggi, pieno potere.

Non ricorre ai ministri se non ne' casi dubbi, e in quelli cui crede non bastare la competenza propria.

Art. 12.

Il prefetto ha un segretario generale; questi lo rappresenta in tutt' i casi di assenza o di impedimento.

Art. 13.

Mediante i due uffici, amministrativo e finanziario, le prefetture, ne' circondari in cui han sede, e in tutti gli altri circondari le sotto-prefetture adempiono alla sollecita spedizione di tutti gli affari governativi.

Ritenendo in tal senso tutte le attribuzioni che le leggi e i regolamenti attuali loro affidano, i prefetti nel loro circondario, e i sotto-prefetti, previi ordini del prefetto, nei circondari rispettivi assumeranno gradatamente e entro il termine al più di un anno, tutte le incombenze che oggi sono degli agenti delle tasse e de' verificatori di pesi e misure e dell'amministrazione del fondo pel culto;

Custodiscono i libri catastali, e vi annotano, a propria responsabilità, le variazioni e le volture, e le variazioni statuite dalle Commissioni di sindacato per la ricchezza mobile; ne rilasciano i certificati e ne permettono la ispezione;

Eseguono le operazioni preliminari della leva militare;

I sotto-prefetti adempiono tutte le funzioni, tutti i provvedimenti, che il prefetto commette loro.

In caso di assenza o di impedimento, il sotto-prefetto è supplito dall'impiegato più anziano de' due suoi uffizi.

CAPITOLO III.

**Amministrazione Centrale.**

Art. 14.

La direzione suprema di tutti i servizi governativi è affidata a ministri segretari di Stato che la esercitano collettivamente in Consiglio de' Ministri, o ciascuno di essi separatamente.

Nell'un caso solidamente, individualmente nell'altro ne rispondono al Parlamento.

Art. 15.

Le deliberazioni del Consiglio de' Ministri sono annotate in un registro custodito dal presidente del Consiglio.

Art. 16.

Le leggi da presentarsi al Parlamento devono essere deliberate in Consiglio de' Ministri.

Art. 17.

Qualunque servizio dello Stato non potrà dipendere che da un Ministero.

Le complicazioni e le ingerenze di più Ministeri in uno stesso servizio devono per solleciti accordi tra' Ministri medesimi sollecitamente eliminarsi.

Art. 18.

Ogni ministro può avere un segretario generale col titolo di sotto-segretario di Stato e un gabinetto particolare.

Il sotto-segretario di Stato e gli addetti a' gabinetti particolari de' Ministri, nè durante la loro temporanea destinazione, nè uscendone, potranno avere promozioni se non quelle che loro toccano per ragione di anzianità.

Art. 19.

Un ministro dimissionario non potrà far nuove nomine nè dar promozioni.

Le nomine e le promozioni da lui fatte anteriormente alla presentazione della dimissione e non registrate ancora dalla Corte dei conti restano di diritto inefficaci.

Art. 20.

Gli uffici ministeriali sono ripartiti in divisioni e in sezioni con capi rispettivi.

Art. 21.

Per effetto della presente legge e colla gradualità voluta dall'articolo 13, sono abolite:

Tutte le direzioni generali a qualunque titolo esistono;

Tutti i corpi consultivi, compreso il Consiglio di Stato; I commissariati distrettuali;

Le direzioni compartimentali del demanio e delle tasse sugli affari;

Quelle delle imposte dirette, del catasto, dei pesi, delle misure e delle gabelle, e quelle del lotto, che si compenetreranno nell'ufficio finanziario della prefettura, presso cui è la sede loro attuale;

Le ispezioni distrettuali;

Le agenzie delle tasse;

Gli uffici di verificaione di pesi e misure;

La direzione generale e le direzioni compartimentali del contenzioso finanziario.

In ciascuna provincia, le attribuzioni di queste verranno adempite dal procuratore del Re presso il tribunale civile.

Sono del pari aboliti i posti di consigliere di prefettura, di direttore generale, ispettore generale, ispettore centrale.

**Disposizioni generali e transitorie.**

Art. 22.

Le divisioni, le sezioni, gl'impiegati dei Ministeri entro un anno verranno ridotti a metà.

Gli impiegati che verranno tolti da' Ministeri, e gl'impiegati di tutte le amministrazioni finanziarie che verranno a cessare, saranno distribuiti negli uffici finanziari delle prefetture e delle sotto-prefetture.

Il ministro delle finanze stabilirà l'organico di questi uffici, e ne presenterà la legge al Parlamento.

Gl'impiegati che non potranno avere posto in questi organici, se non abbiano diritto a pensione, avranno per tre anni metà di soldo.

Potranno più tardi essere richiamati in attività, anche in altri uffici, e fino a che il personale loro abile a quegli uffici non sia esaurito, non potranno i ministri far nuove nomine.

Art. 23.

I Ministeri, per un anno restano nel numero e coi nomi, e con le attribuzioni attuali.

Durante quest'anno, veglieranno, ciascuno per la sua parte e per mezzo dei prefetti e sotto-prefetti, alla costituzione delle provincie, città, ceti, giusta le prescrizioni della presente legge.

Contro le decisioni governative, relative a tale costituzione, compete il ricorso alle Corti d'appello che ne decideranno definitivamente.

Dopo un anno, i tre Ministeri dell'interno, de' lavori pubblici, di agricoltura e commercio non ne formeranno che uno solo.

Art. 24.

È derogato a tutte le leggi anteriori, in quanto siano incompatibili con la presente legge.

Con altra legge, fra tre mesi al più tardi, sarà provveduto all'abolizione delle Corti di Cassazione, all'or-



dinamento delle Corti e de' Tribunali provinciali, delle Preture per ciascun circondario, della costituzione del Ministero Pubblico in magistrato immobiliare, e a quanto altro possa conferire alla indipendenza vera dell'ordine giudiziario, e alla economia e speditezza della giustizia.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Castiglia?

**CASTIGLIA.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CASTIGLIA.** Le provincie, giusta dialetti, la città reggentesi su i suoi ordini naturali (*Si ride*), perdonino, più tardi non rideranno... (*ilarità generale*) i suoi ordini naturali, le abilità, le professioni, sono idee alle quali, pel momento almeno, il francesismo vela la mente degli Italiani. (*Si ride*) Adagio...

**PRESIDENTE.** Dica presto, poichè ella esce dai limiti d'una semplice dichiarazione. (*ilarità*)

**MASSARI G.** Egli abusa della nostra pazienza.

**CASTIGLIA.** Queste idee dovevano essere posate nel Parlamento d'Italia. Ciò è fatto. Ora esse faranno il loro cammino. Per queste ragioni io ritiro il mio contro-progetto. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Alvisi perchè metta ai voti la sua proposta?

*Una voce.* Non è presente.

**PRESIDENTE.** Sebbene non sia presente l'onorevole Alvisi, debbo mettere ai voti la sua proposta, ben inteso, colla dichiarazione ad esuberanza di cautela, che quando fosse accolta, dovrebbe essere inviata al Comitato privato, e per ora non porterebbe se non l'effetto di non passare alla discussione degli articoli del progetto di legge presentato dal Ministero e dalla Commissione.

La Camera ha avuto sott'occhio questo controprogetto dell'onorevole Alvisi, quindi non occorre darne lettura, tanto più che non è tanto breve. (*Vedi in fine della tornata*)

Domando prima di tutto se questo controprogetto è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È respinto.)

Viene ora la proposta dell'onorevole Alippi concepita in questi termini:

« Al principale effetto che nelle amministrazioni centrali sia stabilita una volta la responsabilità di tutti e di ciascuno, e che possa ognuno attendere costantemente ed esclusivamente alle proprie attribuzioni, propongo l'aggiunta di un nuovo funzionario col grado di *censore*, il quale, fra altre attribuzioni, abbia specialmente quella di sorvegliare all'esatto andamento del servizio, d'invigilare alla pronta spedizione degli affari, dei quali si lamenta spesso la lentezza, e sia esso solo incaricato di dar evasione alle dimande, tanto in voce quanto in iscritto, che i membri del Parla-

mento credano opportuno di rivolgere nell'interesse del servizio e della giustizia.

« Di tutto poi renda conto al ministro con una mensile relazione. »

Questa proposta mi pare che possa formare l'oggetto piuttosto di un emendamento o di un'aggiunta a qualche articolo, anzichè una deliberazione da prendersi in seguito alla discussione generale della legge come l'intendeva l'onorevole Alippi.

Quindi, se egli è d'accordo, riservo a lui tutte le ragioni per riproporre a tempo più opportuno questa sua aggiunta.

**ALIPPI.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Bene. In tal caso non rimane che un ordine del giorno, non sospensivo ma motivato, per procedere alla discussione degli articoli, che è sottoscritto dagli onorevoli Giacomelli, Cadolini, Vacchelli e Loro, così concepito:

« La Camera invita il Ministero a presentare sollecitamente un progetto di riforma della legge comunale e provinciale sulle basi d'una più completa autonomia amministrativa, ed a proporre nuovi ordinamenti del servizio di pubblica sicurezza, e passa alla discussione degli articoli. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**CANTELLI, ministro per l'interno.** Ebbi già occasione di dichiarare alla Camera, pochi giorni sono, quale sia l'opinione che io abbia della legge comunale e provinciale che è ora vigente.

Questa legge, come tutti sanno, ha la sua origine in quella del 1859, che fu una larga e vera riforma sulla legge che antecedentemente era in vigore nelle provincie subalpine, e che venne più tardi modificata nel 1865. Questa seconda riforma assicurò da una parte la libertà dei comuni e delle provincie che già era sanzionata nella legge del 1859, dall'altra costituì la provincia, dando alla medesima unità di amministrazione, attribuzioni da adempiere, di cui veniva spogliato lo Stato che prima le esercitava.

Ora, io credo che in questa parte la legge comunale e provinciale non possa prestarsi a sostanziali modificazioni, mentre invece si potrà modificare in ciò che riguarda i rapporti tra le autorità politiche ed i comuni e le provincie, e nel modo di assicurare che la legge non sia violata. Se è in questo senso che i proponenti intendono che si debba presentare una proposta di legge, il Ministero è lietissimo di accettare quest'ordine del giorno, e si farà un dovere di porre tosto in istudio questa questione.

**GIACOMELLI.** Domando la parola.

**CANTELLI, ministro per l'interno.** Si potrebbe anche studiare se un maggiore decentramento fosse possibile, spogliando lo Stato di altre attribuzioni per deferirle ai comuni ed alle provincie, a condizione però che i bi-

lanci comunali e provinciali possano in qualche altro modo essere avvantaggiati.

Questo punto va ponderato, onde non si venga a deferire ai comuni ed alle provincie delle attribuzioni che portano con sè i relativi aggravi di spesa, senza concedere loro un equabile compenso di entrata. Ripeto: se è in questo senso che si vuole una riforma, io mi darò premura di farla studiare, onde così poter presentare al più presto il progetto alla Camera.

Ma io debbo escludere l'idea di una larga riforma amministrativa, che venisse a capovolgere il fondamento dell'attuale legge, la quale, mi piace anche il dirlo, ha, in generale, fatta buona prova, e, a parte alcuni difetti che sono stati generalmente rimarcati, comincia ad essere apprezzata nelle provincie, e con utilità della pubblica amministrazione ad essere intesa e praticata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giacomelli ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

**GIACOMELLI.** Se la Camera non avesse ieri chiusa la discussione quasi improvvisamente, io mi sarei fatto un dovere di svolgere il mio ordine del giorno, e dire quali erano i miei intendimenti e quelli dei miei amici che con me lo sottoscrissero. Ma su questo punto la Camera fu abbastanza trattenuta dall'eloquente discorso dell'onorevole Bargoni.

Comprenderà facilmente l'onorevole ministro dell'interno, come al punto in cui siamo, di fronte alla votazione di quest'ordine del giorno che è così chiaro, non possa venire qui a delineare le modificazioni che noi domandiamo alla legge comunale e provinciale. Io pertanto mi limito a ripetere: presenti il signor ministro un progetto di modificazioni al Parlamento; e noi allora, i miei amici e io, non mancheremo di esporre la nostra opinione in proposito.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Giacomelli testè letto.

(È approvato.)

Prego i signori deputati di restare al loro posto perchè si tratta di decidere sopra una proposta stata fatta d'incominciare domani la seduta alle 12.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Dunque domani la seduta incomincerà al mezzogiorno.

**MUSSI.** Purchè non si ripeta quanto avvenne nelle ultime tornate dello scorso agosto.

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Discussione del progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci 1869;

2° Interpellanza del deputato Comin intorno al servizio delle ferrovie da Firenze a Napoli;

3° Seguito della discussione del progetto di legge sopra il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, e l'istituzione di uffici finanziari;

4° Interpellanza del deputato Corte intorno all'interpretazione data da alcuni Consigli provinciali alla legge sopra la coltivazione delle risaie;

5° Svolgimento della proposta di legge del deputato Catucci per modificare il Codice di procedura civile;

6° Seguito della discussione del progetto di legge per la ripristinazione delle pensioni e dei sussidi accordati dal Governo provvisorio di Venezia a vedove e figli di cittadini morti in difesa della patria;

7° Interpellanza del deputato Valerio sopra alcune disposizioni del regolamento di polizia stradale;

8° Interpellanza del deputato Abignente sopra un paragrafo di una circolare della direzione generale del demanio, concernente le abbazie *nullius*.

CONTROPROGETTO DEL DEPUTATO ALVISI

(Vedi pagina 8627)

TITOLO III.

**Dell'amministrazione dello Stato nel consorzio delle provincie.**

*Dei centri amministrativi del consorzio.*

1° In ogni zona d'Italia sarà istituito un consorzio di provincie la di cui rappresentanza risiederà in quel capoluogo, che la geografia la storia e gli interessi

comuni hanno già designato come centro naturale di amministrazione.

Fino a che uno studio più accurato determini la qualità delle provincie che devono formare il consorzio interno a ciascuna delle grandi città si designano le seguenti:

Cagliari, Sardegna — Palermo, Sicilia — Napoli, provincie napoletane — Firenze, Toscana — e parte del Modenese — Bologna, Emilia e Marche — Torino,

antiche provincie — Genova, Liguria — Milano, Lombardia e Parmense — Venezia, Veneto.

*Della rappresentanza del consorzio delle provincie.*

2° La rappresentanza consorziale sarà costituita:

- a) di un Consiglio superiore di Governo;
- b) di una rappresentanza delle provincie consorziate col titolo *Consiglio consorziale*.

a) *Del Consiglio superiore di Governo.*

3° Il Consiglio superiore si compone di un presidente, quattro consiglieri, e di altrettanti segretari ed applicati levati dal personale complessivo che ora forma il Consiglio di Stato e di parte dei Ministeri centrali.

4° Il presidente del Consiglio superiore assegna le materie da trattare e risolvere specialmente riservate ad ognuno dei quattro consiglieri, mentre le decisioni di massima saranno prese collegialmente dal Consiglio col presidente.

Il presidente è dotato di una somma di lire 6000 annue più dei consiglieri ed è responsabile:

a) Dello stato della trattazione degli affari presso il Consiglio superiore e presso le autorità, gli uffici e gli organi che dallo stesso dipendono;

b) del modo opportuno ed energico di dirigere gli affari secondo le sue attribuzioni e del conveniente esercizio del potere affidato al Consiglio;

c) delle decisioni e disposizioni che provengono da lui o da chi ordina la spedizione nell'interesse dell'ordine pubblico;

Questa responsabilità non viene cangiata dall'essersi tenuta sull'affare una deliberazione, od all'essere la decisione emessa il risultato di una deliberazione del Consiglio, e solo ne segue che oltre il presidente è responsabile il relatore ed i votanti che si dichiarano a favore della decisione e disposizioni prese.

5° Il Consiglio superiore è investito delle seguenti attribuzioni:

a) *Ha l'alta direzione* delle materie tutte che attualmente spettano come a seconda istanza alle divisioni dei seguenti Ministeri: interno, istruzione pubblica, lavori pubblici, agricoltura e commercio, finanza;

b) Approva o respinge le proposte delle maggiori spese alle autorità comunali e provinciali, che non siano obbligatorie per la legge ed impegnino il bilancio per una somma maggiore di 20 mila lire;

c) Approva e respinge le proposte di maggiori spese del Consiglio consorziale oltre quelle assegnate per legge e che importino un carico straordinario sul bilancio che oltrepassi le lire 100,000.

d) Riceve e controlla il bilancio attivo e passivo del fondo consorziale di cui in appresso, il quale deve servire alle spese ordinarie e straordinarie dell'autorità

consorziale e tiene in evidenza i prospetti e i resoconti delle deputazioni provinciali;

e) Il Consiglio superiore cura l'esatta osservanza ed esecuzione delle leggi generali e speciali ed accompagna al Ministero i reclami delle parti contro le deliberazioni della rappresentanza consorziale;

f) Decide in seconda istanza gli affari amministrativi pei quali abbia già pronunciata la decisione una qualunque autorità governativa da esso dipendente;

g) Cassa quelle decisioni dei Consigli provinciali e comunali che fossero contro le leggi vigenti, rimettendole agli stessi Consigli per essere ratificati e secondo la legge;

h) Sorveglia la esecuzione della legge in materia d'imposte, vigila sull'esattezza della loro riscossione, e sulla conservazione e restituzione a chi di ragione di qualunque deposito;

i) È incaricato della vigilanza sulle autorità superiori secondo le istruzioni ministeriali, e del mantenimento dell'ordine pubblico potendo disporre nei casi previsti dalla legge della forza armata e dell'esercito.

6° Il numero, il rango, il servizio e gli emolumenti del personale di questa autorità sono stabiliti dalle norme speciali che ora regolano il Consiglio di Stato e le divisioni ministeriali.

7° Al Consiglio superiore sono subordinate le prefetture, le intendenze, le delegazioni ed in generale tutti gli uffici ed istituti governativi che esistono nel territorio amministrativo di questo consorzio per gli oggetti relativi agli indicati Ministeri, escluso il giudiziario e il militare.

Propone ai Ministeri la nomina del personale inferiore negli impieghi retribuiti con stipendio minore di lire 2000; — la nomina si fa per titoli e per concorso e la loro promozione un terzo per meriti e due terzi per anzianità non disgiunta da intelligente esatto servizio.

8° Il Consiglio poi dipende dai singoli ministri che giudicano personalmente o col mezzo dei rispettivi segretari generali nelle materie spettanti ai Ministeri sulle quali è interposto reclamo, *in suprema istanza* dalle autorità provinciali e comunali e dai privati.

b) *Del Consiglio consorziale.*

9° Nello stesso capoluogo in cui risiede il Consiglio superiore di Governo si riuniranno periodicamente i deputati di ciascuna provincia eletti a maggioranza di voti nel seno e fra i membri del Consiglio provinciale nel numero di due.

10. Si radunano periodicamente, se avvi materia, ogni trimestre nel 28 del mese e giorni successivi fino all'esaurimento degli affari; straordinariamente per decreto dei ministri e del presidente del Consiglio superiore o per domanda motivata dalla metà delle provincie consorziate.

11. I consiglieri hanno diritto al viaggio gratuito di andata e ritorno nei primi posti ed una indennità di lire 15 al giorno per tutto il tempo che durano le sessioni.

12. A questo Consiglio territoriale o consorziale appartiene la facoltà deliberativa nel contenzioso amministrativo e contenzioso finanziario fra comuni ed amministrati, fra comuni e provincie nelle materie spettanti per legge alle rappresentanze dei Consigli comunali e provinciali, e che ora si decidono in seconda istanza dai Ministeri con o senza l'avviso del Consiglio di Stato.

13. La rappresentanza elettiva consorziale è dunque investita delle seguenti attribuzioni le cui materie sono ora di spettanza dei diversi Ministeri, meno quelli di guerra e marina e di grazia e giustizia, cioè:

a) Revisione ed approvazione dei preventivi e consuntivi dei comuni e delle provincie per le spese che non sono obbligatorie per legge;

b) L'alta tutela dei comuni con facoltà di rendere obbligatoria dell'amministrazione l'associazione e fusione fra piccoli comuni inferiore ai due mila abitanti qualora con separata amministrazione porti un carico superiore alla forza economica dei contribuenti; e rendere obbligatori i consorzi fra comuni per la sistemazione dei torrenti, fiumi e strade soggetti per legge alla manutenzione comunale e provinciale;

c) Attendere al regolare andamento della istruzione pubblica primaria e secondaria, tecnico-agricola e commerciale, affidata per legge ai comuni e provincie; dirigere la istruzione superiore, archivi, biblioteche, accademie di qualunque natura e con qualunque scopo con l'approvazione del Consiglio superiore di Governo;

d) Provvedere alla sistemazione forestale col regolare nel modo migliore i boschi esistenti, e destinare un fondo per imboscare le zone più opportune secondo la rispettiva circoscrizione territoriale delle Alpi e dell'Appennino onde costituire una ricchezza territoriale e scemare i danni delle perenni inondazioni;

e) Promuovere e raccomandare all'approvazione ed alla cooperazione del Ministero e del Parlamento i progetti di *strade* ferrate provinciali e comunali, di *strade* rotabili comunali e vicinali ove difettano, rendendo obbligatorio il consorzio fra più provincie e comuni quando occorra;

f) Dare o rifiutare l'approvazione ad ogni sorta di contratti che erano di competenza ministeriale per lavori ed appalti e quelli passivi dei comuni e delle provincie che superassero la somma disposta dalla legge;

g) Tenere in evidenza, conservare ed impiegare convenientemente il patrimonio del fondo consorziale onde non s'impongano obblighi e spese su questo fondo, che non gli incombano di sua natura e per legge;

h) Rintracciare i mezzi ed i modi per sopperire secondo le prescritte norme alle spese ammesse nel preventivo del fondo consorziale;

i) Compilare il proprio preventivo e consuntivo e sindacare i conti sull'entrata e sulle spese delle provincie e comuni. Il Consiglio consorziale ha il diritto di prendere ispezione anche di quei documenti di contabilità, che si riferiscono alla gestione dei Consigli provinciali e comunali che possono influire sull'impiego del fondo consorziale.

*Del fondo consorziale.*

14. Il fondo consorziale è destinato a coprire tutti i rami di spesa discussi dal Consiglio consorziale ed approvati dal Consiglio superiore.

15. Il fondo consorziale si costituisce:

a) di sovvenzioni fisse stralciate dai bilanci dei rispettivi Ministeri, in ragione degli uffici ed attribuzioni delle quali rimane spogliato ogni singolo Ministero.

b) da sovrimposte sulle tasse dirette ed indirette governative e sui proventi di nuove tasse deliberate dal Consiglio consorziale ed approvate dal Consiglio superiore di Governo.

16. Sopra questo fondo incombono i seguenti titoli di spesa:

I. Le spese della guardia nazionale di leva, di reclutamento e trasporti obbligatori straordinari per militari.

II. Le spese delle carceri e stabilimenti di pena, di igiene, di pubblica moralità e beneficenza che servono vantaggiosamente alla maggioranza della popolazione delle provincie consorziate.

III. Le spese dell'istruzione superiore, musei, accademie, biblioteche, archivi e monumenti.

IV. Le spese per i lavori pubblici d'acque, strade, argini, ponti, bonificamenti, imboscamenti ecc., che sono di utilità generale del consorzio.

V. Le spese che occorrono per le Commissioni e Consigli tecnici, ispezioni, e per l'indennità ai consiglieri.

VI. La somma che occorresse per indennità ai rappresentanti del Parlamento di quella zona quando fosse stabilita per legge.